
Relazione 34/2023/I/IDR

**SEDICESIMA RELAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 172, COMMA 3-BIS,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152,
RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE"**

31 gennaio 2023

INDICE

<i>PREMESSA</i>	3
1. INTRODUZIONE.....	4
2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI	6
3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	9
4. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ...	13
5. CONCLUSIONI.....	19
APPENDICE: ASSETTI LOCALI - Schede analitiche	22
VALLE D'AOSTA	23
LIGURIA	25
PIEMONTE	31
LOMBARDIA	38
VENETO.....	52
FRIULI-VENEZIA GIULIA	62
EMILIA ROMAGNA	65
TOSCANA	69
UMBRIA.....	72
MARCHE.....	74
LAZIO.....	80
ABRUZZO	87
MOLISE	90
CAMPANIA	92
BASILICATA	96
PUGLIA.....	98
CALABRIA	100
SICILIA	102
SARDEGNA	116

Premessa

L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 152/06, recante "Norme in materia ambientale", in merito all'adempimento, da parte delle regioni, degli enti di governo dell'ambito (di seguito anche EGA) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore.

In base alla menzionata disposizione il Regolatore è tenuto, dunque, a predisporre la suddetta Relazione "entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno".

In ottemperanza alla citata previsione legislativa, l'Autorità, a partire dall'anno 2015, ha illustrato alle Camere, su base semestrale, lo stato di riordino dell'assetto locale del settore.

Con la presente quindicesima Relazione, l'Autorità intende fornire un quadro aggiornato, segnalando, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti competenti, le situazioni di avvenuto superamento delle problematiche in precedenza riscontrate nonché i casi in cui permangono, pur con caratteri differenti, profili di criticità, relativamente a:

- i) la congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO);*
- ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l'effettiva operatività degli stessi;*
- iii) l'adesione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito;*
- iv) il perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico d'ambito.*

1. INTRODUZIONE

L'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (di seguito: D.L. 133/14), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che *“entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico present[i] alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:*

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito;*
- b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato;*
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio”.*

A partire dal 2015, l’Autorità ha dato attuazione a tale previsione normativa mediante la redazione di specifiche Relazioni semestrali¹.

Di recente, il legislatore ha varato alcune misure per il *“rafforza[mento del] processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l’obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (water service*

¹ Per una illustrazione dettagliata degli esiti della costante attività di monitoraggio svolta dall’Autorità, si rinvia a:

- prima Relazione semestrale sullo stato del riordino dell’assetto locale del settore, illustrata nell’ambito della presentazione al Governo e al Parlamento, il 24 giugno 2015, della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta (Vol. 1);
- Relazione 28 dicembre 2015, 665/2015/I/IDR;
- Relazione 7 luglio 2016, 376/2016/I/IDR;
- Relazione 28 dicembre 2016, 811/2016/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2017, 499/2017/I/IDR;
- Relazione 22 dicembre 2017, 898/2017/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2018, 368/2018/I/IDR;
- Relazione 20 dicembre 2018, 701/2018/I/IDR;
- Relazione 25 giugno 2019, 277/2019/I/IDR;
- Relazione 19 dicembre 2019, 562/2019/I/IDR;
- Relazione 30 giugno 2020, 250/2020/I/IDR;
- Relazione 29 dicembre 2020, 607/2020/I/IDR;
- Relazione 6 luglio 2021, 295/2021/I/IDR;
- Relazione 1° febbraio 2022, 39/2022/I/IDR;
- Relazione 19 luglio 2022, 347/2022/I/IDR.

divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno”, previsto tra le “Riforme “del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR). Il riferimento, in particolare, è:

- alla previsione di cui all’articolo 22, comma 1-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha fissato un termine ultimo (1° luglio 2022) entro il quale l’ente di governo dell’ambito era tenuto ad esprimersi sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui al comma 2-bis, lettera b), dell’articolo 147 del decreto legislativo 152/06, nonché un termine (30 settembre 2022) entro il quale il richiamato ente era tenuto a provvedere ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis;
- alle disposizioni di “*rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato*” introdotte dall’articolo 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, con l’obiettivo di superare le perduranti situazioni inerziali con riferimento alle procedure di affidamento del servizio idrico integrato.

Con la presente Relazione – anche alla luce dei rilevanti elementi di novità intervenuti, nel secondo semestre del 2022, a livello legislativo (statale e regionale) ed amministrativo in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico – si provvede ad aggiornare il quadro di informazioni e di dati illustrato nel mese di luglio 2022, avendo l’Autorità richiesto ai competenti enti di governo dell’ambito di riferire il proprio contributo principalmente ai più recenti cambiamenti eventualmente intervenuti nel riordino degli assetti locali del settore idrico, con particolare riferimento:

- alla delimitazione dell’ambito territoriale ottimale (di seguito anche ATO) ad opera della Regione, giungendo a confermare la geografia degli ATO illustrata nel Capitolo 2;
- al processo di costituzione dell’ente di governo dell’ambito e ai profili attinenti all’operatività dello stesso, come sintetizzati nel Capitolo 3;
- allo stato degli affidamenti della gestione del servizio idrico integrato sul territorio di pertinenza (di cui si dirà nel Capitolo 4), anche evidenziando l’eventuale presenza di gestori cessati *ex lege*, che attualmente esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, nonché indicando le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali, in particolare, l’ente di governo medesimo si sia espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), dell’articolo 147 del decreto legislativo 152/06;
- all’esercizio, in ossequio agli articoli 152, commi 2 e 3, e 172, comma 4, del decreto legislativo 152/06, nonché all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 115/22, nel territorio di propria pertinenza di poteri sostitutivi precisando lo stato di avanzamento e la tempistica prevista per la conclusione delle eventuali procedure in corso.

Si ritiene opportuno evidenziare come le disposizioni sopra richiamate trovino un

opportuno completamento nel recente intervento di riordino dell'organizzazione dei servizi pubblici locali rinvenibile nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201: le specifiche previsioni ivi contenute, volte tra l'altro ad incentivare la razionalizzazione degli assetti locali e le aggregazioni, possono contribuire ad accrescere l'efficacia complessiva delle misure tese al consolidamento dell'assetto istituzionale locale del settore idrico.

In Appendice alla presente Relazione, si rappresenta, poi, un quadro dettagliato (alla base delle conclusioni riportate nel Capitolo 5) delle realtà territoriali del Paese, riportando – in singole schede analitiche sugli assetti locali delle diverse regioni italiane² – i principali elementi all'uopo rappresentati dagli enti di governo dell'ambito, nonché un *focus* sul ruolo da questi svolto ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione. Al riguardo, verranno messe in luce le eventuali criticità riscontrate in ordine alla corretta redazione e all'aggiornamento degli atti necessari all'adozione delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato, che contribuiscono – insieme ad altri elementi – ad incrementare i differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso ai servizi idrici tra aree del Paese (c.d. *Water Service Divide*), e che rilevano anche ai fini dell'applicazione degli strumenti di supporto, in partenariato istituzionale, rivolti, in particolare, alle realtà svantaggiate del Paese (il riferimento è al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico³, al Fondo di garanzia delle opere idriche⁴, e al citato PNRR “*Next Generation Italia*”).

2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 147 del decreto legislativo 152/06 prevede, al comma 1, che gli ambiti territoriali ottimali siano definiti dalle regioni.

Come evidenziato nelle precedenti Relazioni semestrali, tutte le regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO e, anche in esito all'attività di monitoraggio sull'evoluzione del quadro legislativo regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, si registra, con riferimento al secondo semestre 2022, la conferma del numero di ATO, pari a 62.

Come precisato in più occasioni, le scelte di delimitazione territoriale adottate a livello regionale non consentono di rilevare profili di uniformità sul territorio nazionale. È possibile, tuttavia, individuare alcuni elementi di sintesi per fornire un quadro d'insieme:

² In considerazione delle competenze in materia di organizzazione del servizio idrico, la ricognizione non prende in considerazione gli assetti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

³ Cfr. legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 516 e seguenti, come da ultimo modificati e integrati dalle disposizioni recate dal decreto-legge 121/21, come convertito nella legge 156/21. L'adozione del primo stralcio del Piano nazionale - sezione «acquedotti» è avvenuta con il d.P.C.M. 1° agosto 2019.

⁴ Il Fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, cui è stata data attuazione con il d.P.C.M. 30 maggio 2019, con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 novembre 2019 e con le deliberazioni dell'Autorità 8/2020/R/IDR e 152/2022/A.

- la prevalenza del modello regionale per l'organizzazione territoriale del servizio, sebbene connotato da una effettiva operatività molto differenziata; nel dettaglio risulta che 12 regioni abbiano previsto un ATO unico (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta);
- la preferenza, da parte delle restanti regioni, per il mantenimento di un'organizzazione che preveda una pluralità di ATO all'interno del proprio territorio, facendo riscontrare la presenza di 50 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (e comunque, nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa provincia).

Il comma 2 del citato articolo 147, come modificato dal D.L. 133/14, specifica poi che *“le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici”*. Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede, inoltre, che *“qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...)”*. L'esito del monitoraggio condotto dall'Autorità suggerisce che larga parte del potenziale di razionalizzazione e di efficientamento sotteso ai parametri della norma citata sia ancora da cogliere.

In particolare, se, per un verso, è stata utilizzata la possibilità di derogare al principio di unicità della gestione per gli ATO di dimensione regionale – come risulta dai casi dettagliati in Appendice, dove sono indicati quelli ripartiti in *sub*-ambiti ai fini dell'affidamento della gestione per *“conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza”* – non appaiono, per altro verso, proficuamente impiegati i parametri per procedere ad una nuova delimitazione improntata all'adeguatezza delle dimensioni gestionali, come è attestato dal permanere di ATO di dimensione ridotta, come nel caso dell'ATO Centro-Ovest 2 (Savona) di 44.187 abitanti.

Peraltro, si segnalano profili di potenziale criticità (per il dettaglio si rinvia alle schede territoriali in Appendice) nel campo della legislazione regionale, laddove sembri consentita una delimitazione di ampiezza minima anche inferiore al territorio provinciale. Ci si riferisce in particolare:

- alla legge regionale della Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, ai sensi della quale la Regione può eccezionalmente modificare, nei territori montani, le delimitazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali, attraverso l'individuazione di ATO, *“con dimensione anche diversa da quella provinciale, perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, tenuto conto anche dei seguenti parametri:*

- a) popolazione residente nel nuovo ATO e in quello rimanente a seguito dello scorporo non inferiore a 75.000 abitanti; b) non pregiudizio per l'assetto e la funzionalità dell'ATO, in relazione ai principi di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e al parametro di cui alla lettera a)*". Si evidenzia che, in data 24 febbraio 2022, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnazione della legge regionale *de quo* innanzi alla Corte costituzionale, che ha fissato al prossimo 20 giugno 2023 l'udienza pubblica di trattazione;
- alla legge regionale della Campania 9 marzo 2022, n. 2, che ha sostituito la disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, già modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31, in cui si disponeva la ripartizione dell'ATO regionale in sei (6) Ambiti distrettuali (in luogo dei precedenti cinque), distinguendo, in particolare, l'“Ambito distrettuale Napoli Città, corrispondente al Comune di Napoli” e l'“Ambito Distrettuale Napoli Nord, comprendente trentuno Comuni della Città metropolitana di Napoli”. La previsione normativa regionale da ultimo adottata, nel confermare che “*l'affidamento del servizio idrico integrato [sia] organizzato per Ambiti distrettuali*”, demanda ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'individuazione degli stessi (superando l'individuazione dei citati sei Ambiti distrettuali), con la precisazione che “*la Giunta regionale, anche in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli Ambiti distrettuali individuati, fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006*”. In via transitoria, la legge regionale 2/22, all'articolo 2, disponeva comunque che sino alla approvazione della predetta deliberazione di Giunta, continuasse a trovare applicazione l'articolazione degli Ambiti distrettuali istituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15/2015, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 2/2022. È intervenuta, poi, nel corso del semestre trascorso l'adozione della delibera di Giunta regionale n. 434 del 3 agosto 2022, che ha stabilito che l'Ambito distrettuale Calore Irpino sia suddiviso nell'Ambito distrettuale “*Irpino*” (costituito da comuni ricadenti nella provincia di Avellino) e nell'Ambito distrettuale “*Sannita*” (costituito dai comuni ricadenti nella provincia di Benevento).

Al riguardo, si ritiene, tra l'altro, opportuno richiamare la recente previsione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 201/22 (di riordino della materia dei servizi pubblici locali), in base al quale le Regioni sono chiamate a “*incentiva[re], con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio*”.

3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

In base all'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 152/06, come modificato dal D.L. 133/14, *“i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”*, ossia, *“il Presidente del Consiglio dei ministri, (...), assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (...), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”*.

Come si evince dalla **Tav. 1**, la quasi totalità delle regioni italiane ha positivamente portato a compimento il processo di costituzione degli enti di governo dell'ambito, come previsto dal citato decreto legislativo 152/06, divenuti anche – con le eccezioni precisate nel seguito – pienamente operativi.

Si ritiene opportuno richiamare la situazione del Molise, con riferimento alla quale, dopo i ritardi accumulati negli scorsi anni nella implementazione della riforma dei servizi idrici regionali, si sono registrati avanzamenti nel percorso di piena attuazione del servizio idrico integrato. In particolare è opportuno evidenziare l'adozione del Piano d'Ambito (con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 2 del 31 gennaio 2022), la scelta della forma di gestione (con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 4 del 28 febbraio 2022) per l'intero territorio della Regione Molise ed infine (con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 10 del 27 giugno 2022) l'affidamento del servizio idrico integrato alla società GRIM - Gestione Risorse Idriche Molise S.c.a r.l., partecipata da tutti i comuni della Regione Molise e, in forma minoritaria, dall'Azienda speciale regionale Molise Acque.

Merita attenzione anche la situazione della Regione Valle d'Aosta, dove la normativa regionale è stata aggiornata con la Legge Regionale 30 maggio 2022, n. 7, la quale prevede che il territorio regionale costituisca un unico ATO e individua quale ente di governo dell'ambito il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), che esercita le funzioni di governo del servizio idrico integrato sull'intera Regione⁵.

⁵ L'articolo 3 della precedente legge regionale n. 27/1999 prevedeva che il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) provvedesse all'attuazione delle direttive, degli indirizzi e della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque; al riordino dei servizi e alla definizione degli obiettivi di qualità; alla delimitazione definita dei sotto-ambiti territoriali ottimali sulla base dei piani economico-finanziari e tariffari redatti dal BIM stesso; alla predisposizione del programma di attuazione riguardante le infrastrutture a livello di ambito regionale e all'approvazione dei programmi medesimi a livello di sotto-ambito; alla gestione dei finanziamenti resi disponibili dalla Regione per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici.

Ai sensi del richiamato articolo 3 della legge regionale n. 27/1999 *“i Comuni, costituiti in forma associata per sotto-ambiti territoriali omogenei (...) organizzano il servizio idrico integrato, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità”*.

Relativamente agli sviluppi sui percorsi per l'affidamento del servizio idrico integrato nei citati contesti, si rinvia al successivo Capitolo 4.

TAV. 1 – Costituzione degli enti di governo dell'ambito e piena operatività degli stessi – situazioni di conformità alla normativa vigente

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ATO
Valle d'Aosta	L.R. n. 7/2022 L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	<i>Bacino imbrifero montano – BIM</i>	1
Piemonte	L.R. n. 7/12	<i>Conferenze d'ambito</i>	6
Liguria ⁶	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	<i>Province e Città Metropolitana di Genova</i>	5
Lombardia	L.R. n. 24/2021 L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	<i>Province e Città Metropolitana di Milano</i>	12
Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012 D.G.R. n. 856/2013	<i>Consigli di bacino</i>	8
Friuli-Venezia Giulia	L.R. n. 1/2019 L.R. n. 19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	<i>Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti – AUSIR</i>	1
Emilia-Romagna	L.R. 14/2021 L.R. n. 23/2011	<i>Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR</i>	1
Toscana	L.R. n. 69/2011	<i>Autorità Idrica Toscana – AIT</i>	1

⁶ Con riferimento alla Liguria, si segnala che, ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 152/2006 (che disciplina le ipotesi di "inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente"), la Giunta regionale ha diffidato la Provincia di Imperia, quale Ente di governo dell'ambito, ad adoperarsi tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, e successivamente, decorso il termine stabilito nell'atto di diffida, è intervenuta la nomina del commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Il Commissario *ad acta* con decreto n. 20 del 24 dicembre 2021 ha aggiornato il Piano d'ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest – Imperiese.

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ATO
Umbria	L.R. n. 11/2013 D.P.G.R. n. 121/2015	<i>Autorità Umbra Rifiuti e Idrico – AURI</i>	1
Marche	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	<i>Assemblee di ambito</i>	5
Abruzzo	L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/ 2011 L.R. n. 2/1997	<i>Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato – ERSI</i>	1
Molise	L.R. n. 4/2017	<i>Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato – EGAM</i>	1
Basilicata	L.R. n. 1/2016	<i>Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata – EGRIB</i>	1
Puglia	LR n. 9/2011	<i>Autorità Idrica Pugliese – AIP</i>	1
Sardegna	L.R. n. 25/2017 L.R. n. 4/2015	<i>Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna – EGAS</i>	1

Gli approfondimenti compiuti, in ordine alla costituzione degli enti di governo dell'ambito e all'operatività effettiva degli stessi nei contesti in precedenza classificati come potenzialmente critici, consentono di indicare nella **Tav. 2** le regioni in cui permangono tali problematiche, nonostante i segnali positivi già emersi negli scorsi mesi e rappresentati nelle Relazioni adottate nel 2022.

Con riguardo alla Regione Calabria (in cui il percorso verso la piena operatività del competente ente di governo locale - l'allora Autorità Idrica della Calabria - era stato avviato nel 2019), la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, ha disciplinato in maniera unitaria l'organizzazione del servizio idrico integrato e quello di gestione dei rifiuti urbani, tramite la creazione, per entrambi i servizi, di un unico ambito territoriale ottimale corrispondente al territorio della Regione Calabria e l'istituzione di un unico Ente di governo (l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni calabresi. Nelle more della completa operatività di ARRICAL, la citata legge regionale prevede che il Presidente della Giunta regionale nomini con decreto un commissario straordinario, che rimanga in carica fino alla costituzione del consiglio direttivo d'ambito e del direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.

Si confermano, poi, i miglioramenti nella riorganizzazione degli assetti relativi alla Regione Siciliana (dal cui riscontro si evince la piena operatività di gran parte delle Assemblee Territoriali Idriche istituite con legge regionale 11 agosto 2015, n. 19), anche

a seguito del diffuso esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione secondo la normativa vigente, come evidenziato nel dettaglio delle schede in Appendice.

Con riferimento alla regione Campania, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge regionale 9 marzo 2022, n. 2, e della successiva deliberazione di Giunta regionale n. 434 del 3 agosto 2022, si rilevano criticità soprattutto nel percorso di operatività dell’Ente di governo dell’ambito. Tuttavia, è da rilevare la recente attivazione da parte della Presidenza della giunta regionale campana dei poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 115/22, come meglio dettagliato nel successivo Capitolo 4.

L’Autorità continuerà il costante monitoraggio delle situazioni territoriali e, laddove queste dovessero evidenziare ulteriori elementi di criticità o di inerzia soprattutto nel profilo di operatività della piena attuazione del servizio idrico integrato, ne informerà i soggetti competenti in ossequio alla normativa vigente, anche ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

TAV. 2 – Costituzione e operatività degli enti di governo dell’ambito – situazioni di potenziale criticità

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell’ambito	Numero di ATO
Lazio	L.R. n. 9/2017 L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014 D.G.R. n. 218/2018	<i>Conferenze dei sindaci e dei presidenti delle province</i>	5
Campania	L.R. n. 2/2022 L.R. n. 31/2021 L.R. n. 26/2018 L.R. n. 15/2015	<i>Ente Idrico Campano – EIC</i>	1
Calabria	L.R. 32/2022 L.R. 20/2022	<i>Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – ARRICAL</i>	1
Sicilia	L.R. n. 19/2015 D.A. n. 75/2016	<i>Assemblee Territoriali Idriche – ATI</i>	9

Con riferimento alla partecipazione degli Enti Locali agli enti di governo dell’ambito, l’articolo 147, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 152/06 sancisce che “*gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle*

regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4".

Alla luce delle informazioni trasmesse dai soggetti competenti, si conferma il consolidamento dei percorsi di piena e definitiva adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito.

4. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il D.L. 133/14, intervenendo sull'articolo 172 del decreto legislativo 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche, al comma 1, che *“gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”*.

Inoltre, come anticipato in premessa, lo scorso 10 agosto è entrato in vigore il decreto-legge 115/22, che, all'articolo 14, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di rafforzamento della *governance* del sistema idrico integrato (con semplificazioni nelle procedure di affidamento, a garanzia delle tempistiche e della qualità dei programmi), prevedendo, tra l'altro, che:

- *“gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adott[ino] gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ossia entro l'8 novembre 2022]”* (comma 1);
- *“qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercit[i], dandone comunicazione al Ministro [dell'ambiente e della sicurezza energetica] e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni [ossia entro il 7 gennaio 2023]”* (comma 2);
- *“per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a*

partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro [dell'ambiente e della sicurezza energetica] da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 3)⁷;

- *“qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro [dell'ambiente e della sicurezza energetica] di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile” (comma 4);*
- *“in caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per una durata pari al termine di affidamento iniziale” (comma 6).*

Oltre agli sviluppi concernenti l'affidamento del servizio nell'ATO unico Molise, come richiamati nel precedente Capitolo, si segnala – anche alla luce delle disposizioni da ultimo rammentate – il recente affidamento del servizio idrico avvenuto (superando le precedenti situazioni inerziali):

- nell'ATO unico della Valle d'Aosta, in cui l'ente di governo dell'ambito, BIM, con la deliberazione n. 7/2022, ha scelto il modello dell'*in house* quale forma di gestione ed ha stabilito la costituzione della società *Services des Eaux Valdôtaines (S.E.V.) S.r.l.*, alla quale è stata affidata la gestione d'ambito, avviando *“un passaggio progressivo delle attuali gestioni (...) al gestore stesso, anche mediante subentro nei contratti in essere”*;
- nell'ATO unico della Calabria, in cui a seguito dell'istituzione della citata ARRICAL, il Commissario Straordinario di tale Ente, con delibera n. 9 del 25 ottobre 2022, ha affidato *“la gestione del servizio alla Società in house SO.RI.CAL. S.p.A., nelle more della predisposizione, da parte della medesima*

⁷ Con decreto ministeriale 6 ottobre 2022, n. 384, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha individuato, *“in relazione alle esperienze maturate in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, (...) in INVITALIA S.p.A., società a partecipazione interamente pubblica, il soggetto societario in grado di adempiere ai compiti ad esso assegnati dall'articolo 14, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142”*.

Azienda, del Piano Industriale Aziendale, funzionale all'affidamento definitivo del servizio”;

- in taluni ambiti distrettuali dell’ATO unico della Campania, e, nello specifico, nell’Ambito distrettuale Napoli Città (in cui “*con deliberazione 28 settembre 2022, n. 54, il Comitato Esecutivo dell’Ente ha affidato alla ABC Napoli Azienda Speciale il servizio idrico integrato*”) e nell’Ambito distrettuale Caserta (in cui “*con deliberazione 26 ottobre 2022, n. 56 il Comitato Esecutivo dell’Ente ha affidato alla società pubblica Idrico Terra di Lavoro Spa ITL Spa il servizio idrico integrato*”).

Sulla base di quanto previsto in materia di poteri sostitutivi dall’articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge 115/22 (nei casi di mancato affidamento del servizio da parte dell’ente di governo dell’ambito), in data 5 gennaio 2023 e 16 gennaio 2023 (comunque a ridosso, se non oltre, il termine previsto dal comma 2 del medesimo decreto-legge 115/22 per addivenire all’affidamento del servizio), hanno rispettivamente comunicato l’attivazione dei poteri sostitutivi il Presidente della Regione Campania (con riferimento agli Ambiti “Napoli Nord”, “Irpino” e “Sannita”) e il Presidente della Regione Siciliana (relativamente agli ATO di Trapani, Messina, Siracusa e, prudenzialmente, per l’ATO di Ragusa per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale). Per maggiori dettagli, si rinvia alla relativa scheda regionale in Appendice.

Alla luce di quanto sopra, i casi di mancato affidamento ai sensi del decreto legislativo 152/06 appaiono, ad oggi, quelli riportati nella **Tav. 3** (come approfonditi nelle schede in Appendice, unitamente ai processi in corso per la redazione del Piano d’ambito), caratterizzati, tra l’altro, dalla presenza di molteplici entità deputate alla gestione dei servizi idrici (principalmente piccole gestioni comunali in economia).

TAV. 3 – Casi di mancato affidamento del SII in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 152/06

Regione	ATO
Campania	ATO Unico Regionale ⁸
Sicilia	ATO 2 Catania ⁹
	ATO 3 Messina
	ATO 4 Ragusa
	ATO 7 Trapani
	ATO 8 Siracusa

⁸ Si rinvia alla relativa scheda degli assetti locali dell’ATO regionale della Campania, in cui sono evidenziati, per ciascun distretto territoriale, i profili relativi alle attività di affidamento del servizio in conformità alla normativa vigente.

⁹ Per l’ATO Catania, la Regione Siciliana ha comunicato che “*vista la presenza di una sentenza di ottemperanza della sentenza 1037/2021 pubblicata il 13 dicembre 2022 con termine di esecuzione entro 60 giorni, non si è ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario*”.

¹⁰ La medesima disposizione (comma 2-bis dell’art. 147 del decreto legislativo 152/2006) prevede altresì che “*sono fatte salve:*

Il richiamato articolo 172 del decreto legislativo 152/06 prevede poi che:

- *“al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data [del 13 settembre 2014, data di entrata in vigore del D.L. 133/14], agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”* (comma 2);
- *“in sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente (...), dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle [che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege], il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (...)”* (comma 3).

Sembra, inoltre, opportuno rammentare che il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 152/06 introduce talune deroghe alla costituzione del gestore unico d'ambito, disponendo che, *“qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”*¹⁰. Peraltro, la legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152) ha introdotto il comma 2-ter dell'articolo 147 del decreto legislativo 152/06, il quale prevede: *“Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per*

¹⁰ La medesima disposizione (comma 2-bis dell'art. 147 del decreto legislativo 152/2006) prevede altresì che *“sono fatte salve:*

- a) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;*
- b) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.*

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.”

le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis”.

Dall’analisi degli assetti gestionali, riportati nelle schede analitiche in Appendice, emerge il seguente quadro d’insieme:

- la presenza di un gestore unico d’ambito in sei ATO regionali (ATO Basilicata, ATO Puglia, ATO Sardegna, ATO Molise e, da ultimo, ATO Valle d’Aosta e ATO Calabria) e in tutti gli ATO del Lazio, della Liguria e della Lombardia (ad eccezione dell’ATO Città metropolitana di Milano – in quanto risultante dall’accorpamento di due ATO preesistenti – e dell’ATO di Mantova), nonché la presenza di gestori unici di sub-ambito in taluni ATO regionali (come nel caso della Toscana o, limitatamente ad alcuni sub-ambiti, dell’Emilia-Romagna). Proprio con riferimento all’Emilia Romagna, si segnala che la scadenza di taluni degli affidamenti esistenti è stata interessata dalle disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 21 ottobre 2021, n. 14, la quale, all’articolo 16 prevede che: *“Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data”* (comma 1), con la precisazione che *“Le disposizioni di cui al primo comma non trovano applicazione per i bacini gestionali per i quali la procedura di affidamento sia stata già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge”* (comma 2). Con la sentenza della Corte Costituzionale 12 maggio 2022, n. 119 sono state dichiarate inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alle disposizioni della citata Legge Regionale dell’Emilia-Romagna, nella parte in cui, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche di realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti dal PNRR, ha allineato alla data del 31 dicembre 2027 tutti gli affidamenti conformi alla legislazione vigente, con scadenza antecedente;¹¹

¹¹ La Consulta, in particolare, ha considerato il ricorso statale inammissibile, per carenza della motivazione. Secondo i giudici, infatti, trattandosi di giudizio proposto in via principale, la motivazione non avrebbe dovuto essere meramente assertiva, dovendo piuttosto contenere *“l’indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure”*. Secondo la pronuncia, invece, nel caso specifico il ricorso da una parte non chiariva il meccanismo attraverso il quale le disposizioni regionali impugnate si ponevano in contrasto con l’articolo 149 bis del decreto legislativo 152/2006, quale norma evocata a parametro, dall’altra si limitava ad evocare meramente la giurisprudenza costituzionale per la quale il citato art. 149-bis sarebbe ascrivibile alla materia *“tutela della concorrenza”*, senza esporre le ragioni per le quali la normativa regionale – incidendo sulla durata degli affidamenti – sarebbe ascrivibile allo stesso ambito di competenza: *“Ciò, d’altra parte, sarebbe stato tanto più necessario in considerazione della circostanza, espressamente rilevata dalla difesa*

- la presenza – anche in talune delle realtà in cui l’ATO regionale sia stato ripartito in *sub*-ambiti ai fini dell’affidamento del servizio – di ulteriori soggetti che:
 - gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, e che potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista (come indicata, ove disponibile, nelle singole schede riportate in Appendice). Al riguardo, l’Autorità ha riscontrato alcuni casi in cui il competente ente di governo dell’ambito ha esteso la durata degli affidamenti assentiti alle citate gestioni ravvisando, almeno *prima facie*, un possibile contrasto con quanto previsto dall’articolo 172, comma 3, del decreto legislativo 152/06 sopra richiamato (volto a definire adempimenti in materia di affidamento e subentro alle gestioni esistenti per il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale). La medesima Autorità ha, pertanto, provveduto ad informarne la pertinente Regione ai fini della valutazione degli eventuali seguiti di competenza;
 - gestiscono il servizio in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e già istituiti ai sensi del comma 5 dell’articolo 148 del decreto legislativo 152/06 (dette realtà risultano diffuse soprattutto negli ATO del Piemonte);
 - gestiscono il servizio in forma autonoma nei comuni che presentano le caratteristiche (si veda la precedente nota 10) accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b), dell’articolo 147 del citato decreto legislativo 152/06 (casistica rinvenibile, in particolare, in Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna), anche tenuto conto (a seguito dell’introduzione del menzionato comma 2-ter del richiamato articolo 147 del decreto legislativo 152/06) delle più recenti decisioni assunte dagli enti di governo dell’ambito sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), in parola;
- l’esistenza di soggetti (il cui numero è comunque in graduale e progressiva riduzione) che, anche negli ATO con affidamenti assentiti, risultano gestire il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente (con una rilevanza del fenomeno più significativa in alcuni ATO della Lombardia e del Lazio, nonché negli ATO regionali di Abruzzo, Puglia e Sardegna). Oltre che di taluni soggetti che, alla data del 1° luglio 2022, non sono stati interessati da provvedimenti di salvaguardia per la ricorrenza dei requisiti di

regionale, per cui della durata degli affidamenti del servizio idrico integrato si occupa altra disposizione dettata dal legislatore statale – l’art. 151, comma 2, lettera b), cod. ambiente – che, però, non è stata richiamata dal ricorrente”.

Inoltre, il ricorso è stato considerato carente anche sotto il profilo delle ragioni invocate a sostegno dell’incostituzionalità per violazione delle competenze esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente, “*in quanto il ricorrente si è limitato a dare conto del contenuto normativo della disciplina regionale e di quella statale, senza però illustrare le relative ragioni di contrasto e, sotto questo profilo, senza neppure evocare giurisprudenza costituzionale sul punto”.*

cui al precedente *alinea* e che, sulla base di quanto previsto dal comma 2-ter, del richiamato articolo 147 del decreto legislativo 152/06, avrebbero dovuto essere affidati al gestore unico entro il 30 settembre 2022, si tratta in molti casi di realtà caratterizzate dall'avvenuto compimento, a partire dal 2015, dei percorsi intrapresi – in attuazione delle disposizioni introdotte con il D.L. 133/14 – per l'affidamento del servizio in taluni ambiti, in cui, pur essendo già stato delineato un percorso per il subentro da parte del gestore unico d'ambito, residuano talune frizioni con riferimento al processo di adesione e di conferimento degli impianti e delle infrastrutture (in particolar modo negli ATO di Brescia e Como).

Sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti ai fini della stesura della presente Relazione si è confermata nel secondo semestre 2022, la presenza di comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale in special modo in Calabria, Campania, Sicilia, Lombardia e Puglia.

L'Autorità ritiene pertanto utile proseguire il monitoraggio di tale fenomeno sulla base delle risultanze che perverranno nei prossimi mesi da parte degli enti di governo dell'ambito, anche in relazione alle circostanze che hanno contribuito al permanere delle gestioni in economia – per una o più fasi della filiera idrica – in capo ad enti locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio.

Si ritiene utile segnalare, poi, accanto agli elementi emersi con riferimento all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, il permanere di talune criticità in ordine all'efficace ricomposizione della filiera dell'approvvigionamento idrico, laddove l'attività di distribuzione sia alimentata da un'attività di approvvigionamento svolta da un soggetto diverso. Con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle Isole, l'Autorità ritiene utile ribadire – come precisato, tra l'altro, nella Segnalazione dell'Autorità 27 luglio 2021, 331/2021/I/IDR, a Parlamento e Governo – che il protrarsi di difficoltà negli affidamenti del servizio è collegato, in taluni casi, anche agli elementi critici che emergono nel configurare i necessari profili strutturali di sostenibilità economica e ambientale delle attività *upstream* (Molise, Campania, Calabria e Sicilia).

Tuttavia, si rileva che le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 115/22 – espressamente suggerite dall'Autorità nella citata Segnalazione 331/2021/I/IDR – sono potenzialmente in grado, se pienamente attuate, di raggiungere soluzioni strutturali di razionalizzazione e di rafforzamento gestionale nell'ottica di un superamento di approcci segmentati o parziali e di una necessaria semplificazione procedurale.

5. CONCLUSIONI

Dal monitoraggio semestrale sugli assetti locali del servizio idrico integrato – svolto dall'Autorità mediante l'analisi dei dati e delle informazioni direttamente trasmesse dagli enti di governo d'ambito, ovvero da altri soggetti territorialmente competenti secondo la legislazione regionale – emerge un quadro che può essere così sinteticamente riportato:

- definitivo completamento dei percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito in tutte le aree territoriali del Paese (nel 2015 si registravano criticità in nove regioni) e consolidamento nel processo di razionalizzazione del numero degli ATO, pari a 62 (nel 2015 si contavano 71 ATO); si ritiene utile menzionare, tuttavia un orientamento di alcune Regioni (Lombardia, Campania) verso un'articolazione dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di dimensioni potenzialmente inferiori al territorio provinciale;
- esigenza di conclusione del percorso avviato verso la piena operatività di taluni enti di governo dell'ambito (Lazio, Campania, Calabria e Sicilia);
- nei casi di perdurante inerzia degli enti di governo nel procedere all'affidamento, l'avvenuto avvio, da parte di alcune Regioni (Campania e Sicilia), dell'esercizio di poteri sostitutivi in forza delle novità legislative recentemente introdotte dal decreto-legge 115/22, sebbene il termine previsto affinché le medesime Regioni addivenissero all'affidamento del servizio sia decorso il 7 gennaio u.s.. Si rammenta, poi, l'impulso impresso dalla Regione Lazio nell'esercizio di poteri sostitutivi per il definitivo trasferimento del servizio idrico di taluni Comuni e delle relative infrastrutture idriche ai relativi gestori unici d'ambito;
- anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni normative recentemente introdotte, necessità di portare a compimento l'affidamento del servizio idrico integrato in tutte quelle realtà in cui non risultino chiaramente delineate né gestioni salvaguardabili in base alla normativa *pro tempore* vigente, né siano mai state individuate gestioni uniche di ambito, sia pur assoggettabili a percorsi di graduale integrazione con le realtà operative preesistenti;
- esigenza di perfezionamento in tempi brevi del processo di razionalizzazione e consolidamento del panorama gestionale secondo le previsioni della normativa vigente, data la presenza (seppure in progressiva e costante diminuzione) di gestori cessati *ex lege* – in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall'ente di governo dell'ambito – che attualmente esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

Inoltre, gli approfondimenti compiuti dall'Autorità hanno messo in luce – oltre ad alcune positive evoluzioni talvolta tardive nei percorsi intrapresi – la permanenza, seppure con elementi di differenziazione, di contesti potenzialmente critici, soprattutto con riferimento al profilo operativo di capacità dei soggetti territorialmente competenti in ordine alla corretta redazione e all'aggiornamento degli atti necessari all'adozione delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato. In particolare, come già sottolineato dall'Autorità, permane un *Water Service Divide*: a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord¹² e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la

¹² Sebbene sia da evidenziare che, dall'attività di monitoraggio sullo stato del riordino degli assetti locali del settore idrico per il secondo semestre del presente anno, è emerso un quadro che conferma sostanzialmente, seppure con elementi di differenziazione e in un percorso di progressivo superamento, relative ad alcuni territori di Regioni settentrionali (alcuni ATO di Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto).

realizzazione degli investimenti, l'attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli enti di governo dell'ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati standard di settore, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze. Al riguardo, ove ne ricorrano i presupposti, può rivelarsi efficace il ricorso – da parte degli enti di governo dell'ambito ovvero dei Presidenti delle Regioni, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 14 del decreto-legge 115/22 – al supporto di INVITALIA S.p.A., individuato quale soggetto con esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali.


L'Autorità proseguirà la propria attività di monitoraggio degli assetti locali del servizio anche con riferimento alla *compliance* agli obblighi fissati dalla regolazione da parte dei soggetti territorialmente competenti, anche in considerazione della rilevanza che tale profilo assume ai fini dell'effettivo adeguamento al quadro legislativo in materia così come recentemente innovato.

APPENDICE

ASSETTI LOCALI

Schede analitiche

VALLE D'AOSTA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2022 “*Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato*”, stabilisce che “*Tenuto conto del bacino idrografico, della localizzazione delle risorse, nonché dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali, il territorio regionale costituisce un unico ATO che rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi regionali per la gestione della risorsa idrica*”.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2022, prevede che il territorio regionale costituisca un unico ATO e individua quale EGA il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta (BIM), che esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull'intera Regione. A tal fine l'EGA individua un gestore unico, che gestisce il servizio idrico integrato sull'intero territorio ricadente nell'ATO.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	125.666 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	74
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.263 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- la normativa regionale, aggiornata con la Legge Regionale 30 maggio 2022. n. 7, prevede che il territorio regionale costituisca un unico ATO e individua quale ente di governo dell'ambito il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), che esercita le funzioni di governo del servizio idrico integrato sull'intera Regione.
- con deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 4 del 28 giugno 2022 è stato approvato il Piano d'Ambito del servizio idrico integrato della Valle d'Aosta.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In base agli elementi trasmessi dal soggetto territorialmente competente, nel corso del 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- BIM, con la deliberazione n.7/2022, ha scelto l'affidamento *in house* quale forma di gestione del S.I.I., ed ha stabilito la costituzione della società Services des Eaux Valdôtaines (S.E.V.) S.r.l., alla quale viene affidata la gestione d'ambito e con la quale si sta predisponendo il piano industriale per “*un passaggio progressivo delle attuali gestioni salvaguardate al gestore stesso, anche mediante subentro nei contratti in essere*”. Risulta, altresì, che con deliberazione dell'Assemblea dell'EGA n. 22, del 25 ottobre 2022 è stata approvata la “*convenzione per la regolazione dei rapporti tra E.G.A. Valle d'Aosta e gestore del servizio idrico integrato*”.

LIGURIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Sulla base delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 1/2014 (come successivamente modificata e integrata dall'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale n. 17/2015) ed in conseguenza delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 2017, n.173, sono individuati, sul territorio regionale, cinque Ambiti Territoriali Ottimali: ATO Ovest; ATO Centro-Ovest 1; ATO Centro-Ovest 2; ATO Centro-Est; ATO Est.

In Liguria si registra, quindi, una ripartizione del territorio regionale in una pluralità di ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 1/2014 ha previsto che le funzioni di Ente di governo d'ambito siano svolte dalle Province e, con riferimento all'ATO Centro - Est, dalla Città metropolitana di Genova, qualora istituita. Pertanto, sono stati individuati i seguenti Enti di governo dell'ambito:

- Provincia di Imperia (per l'ATO Ovest);
- Provincia di Savona (per l'ATO Centro-Ovest 1 e l'ATO Centro-Ovest 2);
- Città metropolitana di Genova (per l'ATO Centro-Est);
- Provincia della Spezia (per l'ATO Est).

La richiamata disposizione regionale prevede che la Provincia di Savona definisca gli organismi di governo dei due ATO che coincidono con il proprio territorio.

A.T.O. Ovest (Imperia)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	228.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	69
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.215 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Ovest fanno parte dell'Ente di governo dell'ambito "Provincia di Imperia";
- nei confronti dell'Ente di governo – con riferimento al quale, peraltro, si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – la Regione ha esercitato i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 152 del D.Lgs. 152/2006, nominando un Commissario *ad acta*;
- Ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'Ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (fino al 12 novembre 2042) al gestore unico d'ambito Rivieracqua S.c.p.A.. Da ultimo l'Ente d'Ambito, in aggiornamento allo scorso semestre, comunica che *"in merito ai gestori cessati ex lege (...), il gestore unico è subentrato nella gestione dei segmenti acquedotto e fognatura dell'acquedotto di Bordighera"*;
- risultano presenti altri ventisei (26) soggetti (diversi dal gestore unico d'ambito) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento per il quale il soggetto competente ha dichiarato la conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

A.T.O. Centro-Ovest 1 (Savona)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	220.620 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	753 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Ovest 1 fanno parte dell'Ente di governo di governo dell'ambito "Provincia di Savona";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 30 aprile 2049) al gestore unico d'ambito Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A.;
- la presenza di altre tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di IRETI S.p.A. (ex Acquedotto di Savona S.p.A.), Acquedotto San Lazzaro S.p.A. e Seida S.r.l.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Centro-Ovest 2 (Savona)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	44.187 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	23
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	732 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Ovest 2 fanno parte dell'Ente di governo dell'ambito "Provincia di Savona";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Sulla base degli elementi informativi da ultimo trasmessi nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 27 gennaio 2046) al gestore unico d'ambito CIRA S.r.l., con riferimento al quale l'Ente competente segnala che, nell'ambito delle operazioni di subentro delle gestioni in economia ancora esistenti, è stata recentemente incorporata la gestione del comune di Pallare, ed era stato programmato il subentro nella gestione del comune di Murialdo nel mese di luglio 2022;
- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di IRETI S.p.A. (ex Acquedotto di Savona S.p.A.) e di Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.A.);
- si rinvencono, infine, otto (8) comuni che gestiscono ancora il servizio in economia in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, riguardo ai quali l'ATO specifica che "sono in corso le procedure per il subentro del gestore unico d'ambito". Infine, riguardo al solo Comune di Murialdo, l'ATO comunica che "si è rivelato necessario richiedere alla Regione Liguria il ricorso ai poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Murialdo".

A.T.O. Centro-Est (Genova)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	816.916 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	67
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.836 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Est fanno parte dell'Ente di governo dell'ambito "Città metropolitana di Genova";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2032) al gestore unico d'ambito IRETI S.p.A.. Riguardo il processo di unificazione della gestione nel territorio dell'ATO, si sottolinea l'acquisizione da parte di IRETI S.p.A, della Società dell'Acqua Potabile S.r.l. che, attraverso un'operazione societaria di fusione, sarà incorporata dal 1° gennaio 2023;
- la presenza di altre tre (3) gestioni (AM.TER S.p.A., E.G.U.A. S.r.l., Iren Acqua Tigullio S.p.A.) titolari di diversi affidamenti assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente;
- non si rinvergono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Est (La Spezia)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	214.879 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	32
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	881 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Est fanno parte dell'Ente di governo dell'ambito "Provincia della Spezia";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In base agli elementi finora acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito ACAM Acque S.p.A.;
- la presenza di una (1) gestione in forma autonoma ai sensi del comma 2-bis dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 (Comune di Maissana);
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

PIEMONTE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 13/1997, all'articolo 2, prevede che *“il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nei seguenti sei ambiti territoriali ottimali [funzionali alla rappresentazione a livello territoriale della domanda di servizio idrico integrato delle popolazioni in essi residenti]:*

- a) ambito 1: Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese;*
- b) ambito 2: Biellese, Vercellese, Casalese;*
- c) ambito 3: Torinese;*
- d) ambito 4: Cuneese;*
- e) ambito 5: Astigiano, Monferrato;*
- f) ambito 6: Alessandrino”.*

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

Ai sensi dell'articolo 4 della medesima Legge Regionale n. 13/1997 (alla quale la più recente Legge Regionale n. 7/2012 rinvia per l'esercizio, *“senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge”*, delle funzioni degli enti locali in materia di servizio idrico integrato), *“gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle Comunità montane e dei Presidenti delle Provincie, (...) denominata “Autorità d'ambito”.*”

A.T.O. 1 - Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	524.779 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	160
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.578 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di undici (11) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di Acqua Novara.VCO S.p.A. e Idrablu S.p.A. (alle quali è stata assegnata la gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2026);
 - di nove (9) gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvennero soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 2 - Biellese, Vercellese, Casalese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	430.463 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	172
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.339 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di nove (9) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di ASM Vercelli S.p.A., di CORDAR Biella Servizi S.p.A., di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., di S.I.I. S.p.A. (gestori ai quali è stata assegnata la gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2023), nonché di AM+ S.p.A., costituita dalle, società precedentemente operanti nel territorio, Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. e di Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. (con riferimento alla quale è stato precisato che “*con deliberazione n. 858 del 29/07/2021 si è preso atto che, con atto notarile 21645 del 29 giugno 2021, le Società [in parola] ... hanno costituito la nuova Società per Azioni...*”);
 - di quattro (4) gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 3 - Torinese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	2.257.806 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	303
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	6.713 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità d'Ambito n. 3 Torinese";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito SMAT S.p.A.;
- la presenza di altri sette (7) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvencono, poi, nove (9) soggetti (in particolare 6 gestioni comunali, l'"Unione Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone", l'"Unione Montana Alpi Graie" e la Società per la Condotta di Acqua Potabile in Alpignano S.r.l.) che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. In aggiornamento a quanto precedentemente comunicato l'Ente di Governo comunica che:
 - per quanto riguarda la Società per la Condotta di Acqua Potabile in Alpignano S.r.l., "è stato avviato un percorso di superamento di tale situazione di non conformità che dovrebbe concludersi con il subentro di SMAT nella gestione in esame con decorrenza 1° gennaio 2023";
 - i comuni di Burolo, Traves e Valprato Soana "si sono recentemente attivati [...] per valutare il percorso di aggregazione alla gestione SMAT";
 - al comune di Bruzolo è stata inviata un'ulteriore diffida ad adempiere il 1° dicembre 2022.

A.T.O.4 - Cuneese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	592.060 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	247
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	6.889 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto "affidamento del Servizio al Gestore Unico (...) Società Consortile Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. (Co.Ge.S.I.)", disposto – con delibera della Conferenza d'Ambito n. 6/2019 – fino al 31 dicembre 2047.
- la presenza di altri soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di quattordici (14) gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la presenza di un gestore con affidamento scaduto al 31 dicembre 2021, Mondo Acqua S.p.A., riguardo al quale l'Ente di Governo precisa che, con la deliberazione n. 34 del 29 ottobre 2022 si prende atto che "la Società Co.Ge.S.I. ha comunicato che provvederà alla liquidazione del Valore Residuo VR in favore di MONDO ACQUA, con conseguente subentro alla gestione di quest'ultima, entro il termine di sei mesi dalla data della delibera 11/10/2022 di determinazione del VR stesso, così come quantificato dall'EGATO4 Cuneese";
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 5 - Astigiano Monferrato

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	248.658 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	153
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.033 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di quattro (4) soggetti con affidamento assentito (fino al 31 dicembre 2030), in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: Asti Servizi Pubblici S.p.A., Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato, Acquedotto della Piana S.p.A., Acquedotto Valtiglione S.p.A.;
- si rinviene, poi, un (1) soggetto (il Comune di Castello di Annone) che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 6 - Alessandrino

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	334.158 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	146
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.806 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 6 Alessandrino”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con alcuni dei pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In base agli elementi finora acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) soggetti con affidamento assentito (fino al 31 dicembre 2022) in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: si tratta di AMAG S.p.A., Gestione Acqua S.p.A. e Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l., per i quali è stata comunicata la proroga dei relativi affidamenti fino al 31 dicembre 2034;
- si rinvencono sette (7) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente con riferimento ai quali è stato precisato che risulta “*in corso una fase di valutazione della situazione gestionale in ambito Regionale propedeutica all'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Piemonte in cui [verrà valutata] la legittimità del riconoscimento delle gestioni in economia*”.

LOMBARDIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 26/2003, come modificata dalle Leggi Regionali n. 21/2010, n. 35/2014, n. 32/2015 e, da ultimo, n. 24 del 27 dicembre 2021, organizza il servizio idrico integrato sulla base di ambiti territoriali ottimali corrispondenti ai confini amministrativi delle Province lombarde e della Città metropolitana di Milano. Per effetto di quanto recentemente previsto dalla L.R. n. 24/2021, la Regione può eccezionalmente modificare, nei territori montani, le delimitazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali, attraverso l'individuazione di ATO, *“con dimensione anche diversa da quella provinciale, perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, tenuto conto anche dei seguenti parametri: a) popolazione residente nel nuovo ATO e in quello rimanente a seguito dello scorporo non inferiore a 75.000 abitanti; b) non pregiudizio per l'assetto e la funzionalità dell'ATO, in relazione ai principi di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e al parametro di cui alla lettera a)”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La normativa regionale attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Milano le funzioni di Enti di governo degli ambiti. A tal fine, le Province costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, un'azienda speciale, denominata Ufficio d'Ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.

A.T.O. Bergamo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.116.248 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	243
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.755 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Bergamo";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2036) al gestore unico d'ambito Uniacque S.p.A., il quale *"dal 1° gennaio 2007 ha provveduto [a dare avvio] all'aggregazione progressiva delle preesistenti gestioni operate sia da altri operatori, sia in economia dai Comuni"*;
- è presente un (1) soggetto che gestisce il servizio in sedici (16) Comuni in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente (Cogeide S.p.A.);
- si rinvencono, poi, quattordici (14) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, di cui 13 gestioni comunali in economia, cui si aggiunge la società Amias Servizi S.r.l. per la quale *"sono in itinere delle attività di due diligence a cui farà seguito la cessione del ramo di azienda"*.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.264.105 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	205
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	4.777 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Brescia";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito Acque Bresciane S.r.l. a far data dal 29 aprile 2017, fino al 31 dicembre 2045. Risultano proseguire *"le attività per il subentro alle gestioni in economia ed alle residuali gestioni di società pubbliche anche mediante conferimento dei rami aziendali idrici"*, essendosi perfezionato il subentro da ultimo nella gestione dei comuni di Cigole, con decorrenza 1° luglio 2022, e Darfo Boario Terme, con decorrenza dal 1° dicembre 2022;
- sono presenti altri due (2) soggetti, A2A Ciclo Idrico S.p.A. e ASVT S.p.A., che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e per i quali *"è in corso il procedimento per il subentro da parte del gestore Unico Acque Bresciane"*;
- in esito alle istruttorie per il riconoscimento dei requisiti ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del D.Lgs. 152/2006, l'Ente di governo d'ambito ha comunicato che a venti (20) comuni (Borno, Braone, Breno, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Gianico, Incudine, Losine, Malegno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Paspardo, Ponte di legno, Savio, Temù, Vezza d'Oglio e Vione) è stata concessa l'autorizzazione *"in via condizionata alla prosecuzione della gestione autonoma ex art. 147 c. 2 bis del D.Lgs 152/2006 e smi con singole determinazioni dell'Ufficio d'Ambito"*;
- si rinvencono, infine, dodici (12) comuni che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, riguardo ai quali l'Ente d'Ambito specifica che:

- i comuni di Adro, Artogne, Capo di Ponte, Pertica Bassa e Piancogno sono stati sollecitati alla consegna degli impianti ma tutt'ora negano il subentro al gestore unico Acque Bresciane. Per essi si sta valutando l'esercizio dei poteri sostitutivi;
- i comuni di Berzo Inferiore, Bienno, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Esine, Ossimo e Piancamuno non sono stati autorizzati alla "*prosecuzione della gestione autonoma ex art. 147 c. 2 bis del D.Lgs 152/2006 e smi*". Tutte le Amministrazioni comunali in questione hanno proposto ricorso al TAR territorialmente competente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	592.802 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	147
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1,276 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Como";
- relativamente all'Ente di governo in parola si sono in passato rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione;
- ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'Ente di governo – nel corso dell'ultimo anno – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità talune determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Como Acqua S.r.l., a far data dal 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2035. Al riguardo il soggetto competente precisa che, allo stato attuale, il gestore unico d'ambito "è subentrato in tutte le gestioni in economia, fatta eccezione per tre (3) comuni, relativamente al solo servizio di fognatura" e che "rispetto al perfezionamento dell'aggregazione totale [...] non è ancora ultimato il subentro di Como Acqua nelle società Aqua Seprio Servizi S.r.l. (che gestisce il servizio di acquedotto in tre (3) comuni), Lariana Depur Spa (che gestisce il servizio di depurazione per porzioni di territorio di otto (8) comuni ed in esclusiva in un comune) e Lura Ambiente Spa (che gestisce il servizio di acquedotto/fognatura in sette (7) comuni)";
- è presente un soggetto (Lereti S.p.A.) che gestisce il servizio di acquedotto nei comuni di Como (fino al 31 dicembre 2026), Cernobbio (con scadenza prevista al 2019) e Brunate (fino al 31 dicembre 2028) in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Al riguardo il soggetto competente segnala che "il subentro nella gestione di tale servizio da parte del gestore d'ambito – come da accordi assunti tra Lereti (gestore uscente) e Como Acqua (gestore entrante), dovrebbe avvenire il 1 gennaio 2023";
- non si rinvencono, infine, ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	352.242 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	113
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.771 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Cremona";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2043, al gestore unico d'ambito Padania Acque S.p.A.;
- non si rinvennero soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	335.059 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	84
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	816 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Lecco";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2016, al gestore unico d'ambito Lario Reti Holding S.p.A.; con riferimento al termine dell'affidamento, originariamente previsto al 31 dicembre 2035, l'Ente di governo d'Ambito competente comunica che "*con deliberazione del Consiglio Provinciale di Lecco n. 57 del 7/11/2022 è stata approvata (...) la deliberazione n. 32/22 del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito di Lecco avente ad oggetto: "Estensione del termine di affidamento del servizio idrico integrato a Lario Reti Holding", con la quale si è provveduto ad estendere la durata dell'affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco al Gestore in house Lario Reti Holding S.p.a. (...) per ulteriori 10 anni*";
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	228.958 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	60
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	782 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Lodi";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento di taluni degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2037, al gestore unico d'ambito Società Acqua Lodigiana S.r.l.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	412.610 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	66
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.339 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Mantova";
- ferme restando le criticità riportate nelle precedenti relazioni, si registra che l'Ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento di taluni degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: AqA S.r.l. (scadenza dell'affidamento al 2037), Sicam S.r.l e Aimag S.p.A. (entrambi con scadenza dell'affidamento al 18 novembre 2025). L'Ente di governo ha, altresì, precisato come la revisione generale del Piano d'Ambito della Provincia di Mantova, che "*prevede la convergenza verso un unico gestore al 2025, è stat[a] (...) approvat[a] dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 21 del 16/04/2019 e con Delibera n. 43 del 24/09/2019*";
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Città metropolitana di Milano

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.211.163 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	134
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.582 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Metropolitana Milanese S.p.A. (fino al 31 dicembre 2037) e CAP Holding S.p.A. (fino al 31 dicembre 2033). L'Ente di governo precisa che "è in corso un'istruttoria/interlocuzione tecnico-politica e di analisi delle sinergie gestionali finalizzata alla definizione di un Gestore Unico all'interno dell'ATO Metropolitano";
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Monza e Brianza

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	871.698 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	55
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	405 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In base alle informazioni finora acquisite, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Brianzacque S.r.l., fino al 31 dicembre 2041;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	534.951 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	186
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.965 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Pavia";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Pavia Acque S.c.a r.l., fino al 31 dicembre 2033;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Si evidenzia, tuttavia, che il Comune di Belgioioso non ha ancora provveduto alla cessione degli impianti con riferimento al solo segmento di depurazione.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	182.086 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	77
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.196 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Sondrio";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito S.Ec.Am. S.p.A., a far data dal 1° luglio 2014, fino al 30 giugno 2044;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	890.528 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	138
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.200 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'Ente di governo "Ufficio d'Ambito di Varese";
- Avendo superato le criticità in passato riportate, si registra che l'Ente di governo – nel corso degli ultimi anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (a far data dal 1° ottobre 2015 e fino al 30 settembre 2035) al gestore unico d'ambito Alfa S.r.l., a cui non hanno ancora aderito in qualità di soci tre (3) Comuni (Caronno Pertusella, Saronno e Taino);
- è presente un (1) soggetto, Lereti S.p.A. (ex Acsm-Agam reti gas-acqua), che gestisce il servizio in base ad affidamenti assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con i trentaquattro (34) Comuni interessati. In tali realtà comunali Alfa S.r. risulta "*subentrata nella gestione della fognatura e della depurazione contestualmente alla presenza di Lereti per la parte acquedotto*".

VENETO



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 17/2012 (come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014) prevede, all'articolo 2, che *“al fine dell'organizzazione ottimale della gestione del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, (...), sono i seguenti:*

- a) ambito territoriale ottimale Alto Veneto;*
- b) ambito territoriale ottimale Veneto Orientale;*
- c) ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia;*
- d) ambito territoriale ottimale Bacchiglione;*
- e) ambito territoriale ottimale Brenta;*
- f) ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo;*
- g) ambito territoriale ottimale Veronese;*
- h) ambito territoriale ottimale Polesine”.*

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

L'articolo 3 della medesima Legge Regionale n. 17/2012 istituisce i Consigli di Bacino *“quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, [che] hanno personalità giuridica di diritto pubblico”.*

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	193.917 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	59
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.566 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti all'interno dell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
- la presenza di una gestione in forma autonoma in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006, Comune di San Nicolò Comelico;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente;
- con riferimento agli operatori Cooperativa Gestione Acquedotto Vicinia Zuel di Sopra, Acquedotto di Azzon S.p.A., Consorzio Acquedotto Campo Salieto e Consorzio Acquedotto Vicinia di Cojana, si rileva che “*si è concluso negativamente il perfezionamento del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.147, co.2, lett.b) [del D.Lgs. n. 152/2006]*”. In particolare, l'Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino, con Deliberazione n. 8 in data 28 giugno 2022 ha ritenuto: “*che le gestioni private di cui sopra risultino comunque carenti di adeguato titolo di affidamento per la gestione di un servizio pubblico assentito secondo la normativa pro tempore vigente, con la conseguenza che il mancato perfezionamento dei requisiti divenga secondario rispetto alla possibilità di permanere nello speciale status di salvaguardia ai fini dell'effettiva prosecuzione del pubblico servizio. In particolare, con delibera di assemblea dei sindaci del Consiglio di Bacino n.8 del 28 giugno 2022, si è deliberato conclusivamente, anche ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 147 [del D.Lgs. n. 152/2006] e con delibera dell'assemblea dei sindaci del Consiglio di Bacino n. 14 del 30 settembre 2022, è stata confermata la titolarità del*

gestore d'ambito su tutto il comune di Cortina d'Ampezzo". L'Ente d'ambito informa inoltre che "le gestioni hanno recentemente proposto Ricorso Straordinario avanti al Presidente della Repubblica per l'annullamento e la revoca, previa sospensione della delibera di assemblea dei Sindaci n. 8 del 28 giugno 2022".

A.T.O. Veneto Orientale

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	834.259 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	4
COMUNI DELL' A.T.O.	91
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.451 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Veneto Orientale”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (fino al 31 dicembre 2038), di Piave Servizi S.r.l. (fino al 31 dicembre 2037) e di Costruzioni Dondi S.p.A. (fino al 29 giugno 2028);
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Laguna di Venezia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	789.229 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	36
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.866 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Laguna di Venezia”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2038) al gestore unico d'ambito Veritas S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.095.911 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	136
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.156 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Bacchiglione”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, l'EGA rappresenta il seguente quadro delle gestioni operanti al suo interno:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Acquevenete S.p.A. (fino al 31 dicembre 2036), di Viacqua S.p.A. (cui sono assegnati due bacini gestionali fino al 31 dicembre 2036) e di AcegasApsAmga S.p.A. (operante nel Comune di Padova fino al 21 dicembre 2028, nel Comune di Abano Terme fino all'individuazione del gestore unico d'ambito, e in altri 10 [dieci] Comuni fino 31 dicembre 2030)¹³;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

¹³ Relativamente ai gestori Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A. e alla decisione del Consiglio di Bacino Bacchiglione di approvare l'istanza per l'estensione della durata dell'affidamento, l'Autorità (alla luce degli adempimenti in materia di affidamento e subentro alle gestioni esistenti per il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 172 del D.Lgs. 152/2006) ha trasmesso la deliberazione 30 novembre 2021, 551/2021/R/IDR alla Regione Veneto ai fini della valutazione degli eventuali seguiti di competenza. L'Ente d'Ambito ed i gestori interessati hanno impugnato la deliberazione citata. In data 2 novembre 2022 sono state pubblicate le sentenze del TAR Lombardia n. 2405, 2412 e 2414 che dichiarano inammissibili i ricorsi presentati.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	584.547 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	68
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.693 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Brenta”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 22 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito ETRA S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Valle del Chiampo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	104.920 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	13
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	267 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Valle del Chiampo”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti con affidamento assentito (fino al 28 febbraio 2029), in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Veronese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	896.612 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	97
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.062 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Veronese”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti con affidamento assentito (fino al 14 febbraio 2031), in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: Acque Veronesi S.c.ar.l. e Azienda Gardesana Servizi S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	245.523 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	52
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.965 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Polesine”;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2038) al gestore unico d'ambito Acquevenete S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

FRIULI VENEZIA GIULIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3 della Legge Regionale n. 5/2016, prevede che:

- “sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (...), l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale” (comma 1);
- “con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale [Lemene], sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti (...) all'Ambito territoriale ottimale interregionale” (comma 2).

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

Con la medesima Legge Regionale n. 5/2016 è stata costituita “l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...). Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2”, prevedendo altresì, quali organi permanenti dell'AUSIR, le “Assemblee locali” che approvano il “programma quadriennale degli interventi” e la “modulazione (...) della tariffa” e esprimono un parere vincolante sulla proposta di Piano d'Ambito e di forma di affidamento del servizio, nonché “sull'individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale con riferimento al territorio in cui insistono”.

A.T.O. Friuli-Venezia Giulia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.281.469 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	4 del FVG e parti di 2 del Veneto
COMUNI DELL' A.T.O.	226
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	8.423 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO (inclusi 11 comuni della Regione Veneto, originariamente ricompresi nell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene") hanno aderito alla "Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti" (AUSIR);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO rappresentato dall'AUSIR:


- *"nel momento dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, [risultavano essere] già stati disposti dai competenti Enti di governo d'Ambito, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria pro tempore vigente",* gli affidamenti del servizio idrico integrato alle società: Acquedotto del Carso S.p.A. (fino al 31 dicembre 2030), Iris Acqua S.r.l. (fino al 31 dicembre 2035), CAF C S.p.A. (fino al 31 dicembre 2045), Acquedotto Poiana S.p.A. (fino al 31 dicembre 2023), Hydrogea S.p.A. (fino al 29 giugno 2039), Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (fino al 29 giugno 2039) e AcegasApsAmga S.p.A. (fino al 31 dicembre 2027);
- *"l'affidamento del SII al Gestore Unico d'Ambito potrà essere disposto dall'AUSIR (...) anche attraverso processi di aggregazione societaria tra i gestori esistenti";*
- con la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 43 del 29 giugno 2022, è stata rinviata la *"chiusura del procedimento per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia della gestione del servizio idrico nel Comune di Cercivento, ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*. Accertata la mancanza delle informazioni e dei dati necessari per la chiusura del procedimento, con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 49 del 29 settembre 2022, è stato stabilito di *"chiedere alla Regione, all'ARPA, all'ASUFC e al Comune di Cercivento, la disponibilità ad avviare una fase di monitoraggio di dodici mesi"* e conseguentemente di *"rinviare la chiusura del procedimento per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia della gestione del servizio"*

idrico nel Comune di Cercivento al termine della fase di monitoraggio”;

- non si rinvencono altri soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

EMILIA- ROMAGNA

ATO UNICO REGIONALE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale n. 23/2011, prevede che *“sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (...), l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 4 della medesima Legge Regionale n. 23/2011 *“per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani (...), è costituita un'Agenzia denominata “Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito denominata “Agenzia”) (...). L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica”*.

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che:

- *“al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello [svolte dal Consiglio d'ambito] sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello [svolte dai Consigli locali] sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale”* (articolo 4, comma 4);
- i Consigli locali provvedono, in particolare *“all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli”*, nonché *“a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi”* (articolo 8, comma 6).

A.T.O. Emilia-Romagna

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	4.451.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	9
COMUNI DELL' A.T.O.	331
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	22.453 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” (ATERSIR);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO


In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO, che – come precisato da ATERSIR – è “*suddiviso in bacini corrispondenti a ciascun territorio provinciale*”:

- il servizio è stato affidato:
 - nella Provincia di Piacenza, a IRETI S.p.A., affidamento scaduto dal 2011, e con riferimento al quale, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.81 del 20 dicembre 2021, sono stati approvati gli atti della procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato. In data 25 novembre 2022 è intervenuta la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e nel mese di dicembre si è proceduto alla seduta di insediamento del seggio di gara. L'Ente di Governo competente precisa che “*la decorrenza della nuova gestione è prevista per il 1° gennaio 2024 con una durata fino al 31 dicembre 2040*”;
 - nella Provincia di Parma, a IRETI S.p.A., Emiliambiente S.p.A. e Montagna 2000 S.p.A.;
 - nella Provincia di Reggio Emilia, a IRETI S.p.A., con affidamento scaduto dal 2011, e con riferimento al quale è stato precisato che, nell'ambito della procedura di gara, è in corso il procedimento finalizzato alla verifica di congruità dell'offerta della prima classificata. Si fa presente inoltre che “*L'Agenzia auspica di poter concludere le operazioni di gara entro il corrente anno ed avviare la nuova gestione dal 1.1.2024, ad esito della costituzione della società mista ARCA S.p.A. gestore del Servizio*”;
 - nella Provincia di Modena, a HERA S.p.A., Sorgea Acqua S.r.l., e AIMAG S.p.A.;

- nella Provincia di Bologna, a HERA S.p.A. e a Sorgea Acqua S.r.l.;
- nella Provincia di Ferrara, a HERA S.p.A. e CADF S.p.A.;
- nella Provincia di Ravenna, a HERA S.p.A.;
- nella Provincia di Forlì Cesena, a HERA S.p.A.;
- nella Provincia di Rimini, a HERA S.p.A., affidamento scaduto dal 2012, e con riferimento al quale è stato precisato che *“In data [23/12/2021] è stata sottoscritta la Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato Bacino di affidamento di Rimini con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2039”*;
- la durata di alcuni degli affidamenti sopra richiamati è stata interessata dalle recenti disposizioni introdotte dalla legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14, recante *“Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. modifiche alle Leggi Regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”*, che, all’art. 16 prevede, in particolare, che: *“Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data”* (comma 1), con la precisazione che *“Le disposizioni di cui al primo comma non trovano applicazione per i bacini gestionali per i quali la procedura di affidamento sia stata già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge”* (comma 2). La norma in parola è stata oggetto di impugnazione del Governo innanzi alla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 119/2022, ha dichiarato inammissibile le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alle disposizioni della legge regionale *de quo* (per un’illustrazione dettagliata si rinvia al cap. 4). Risultano presenti altri quattro (4) soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - del Comune di Maiolo (nella Provincia di Rimini) e del Comune di Riolunato (nella Provincia di Modena), gestioni in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - di AST Toano S.r.l. (operante nella Provincia di Reggio Emilia), gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b), dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - a seguito dell’ingresso nella Regione Emilia Romagna, il Comune di Montecopiolo, precedentemente appartenente alla Regione Marche, ha presentato l’istanza di riconoscimento della salvaguardia ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 147, c. 2-bis, lett b), in data 1° aprile 2022. L’istanza è stata accolta con delibera del Consiglio d’Ambito n. 62 del 27 luglio 2022;
- si rinvengono, poi, cinque (5) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente: Comune di Berceto (nella Provincia di Parma); Comune di Lizzano in Belvedere (nella Provincia di Bologna); Comune di Montese, Comune di Fanano e Comune di Fiumalbo (nella Provincia di Modena). In aggiornamento a quanto precedentemente comunicato, l’Ente d’Ambito comunica che, con le sentenze 650, 651 e 652 del 2022, il TAR Emilia-Romagna, ha respinto i ricorsi presentati dai Comuni di Berceto, Fanano e Fiumalbo dichiarandoli inammissibili ed improcedibili. Tutti e tre i Comuni hanno proposto appello innanzi al

Consiglio di Stato con istanza cautelare. A seguito delle prime udienze tenutesi, per Fanano e Fiumalbo il 13 ottobre 2022 e per Berceto il 27 ottobre 2022, il Collegio ha fissato un'udienza per il 23 febbraio 2023 ed ha accolto l'istanza cautelare al solo fine di lasciare nelle more immutata la situazione. Per completezza si rappresenta che ATERSIR ha precisato che sono *“tuttora in corso le trattative dell’Agenzia con il Comune di Lizzano in Belvedere e con il gestore d’ambito per la consegna a quest’ultimo delle reti e della gestione”*.

TOSCANA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 69/2011, prevede che *“ai fini della gestione del servizio idrico integrato è istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3 della medesima Legge Regionale n. 69/2011, *“è istituita l'Autorità Idrica Toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale (...), di seguito denominata Autorità Idrica. L'Autorità Idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile (...)”*.

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che:

- *“per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'Autorità Idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti territoriali delle [seguenti] conferenze [:* a) conferenza territoriale n. 1, “Toscana Nord”; b) conferenza territoriale n. 2, “Basso Valdarno”; c) conferenza territoriale n. 3, “Medio Valdarno”; d) conferenza territoriale n. 4 “Alto Valdarno”; e) conferenza territoriale n. 5, “Toscana Costa”; f) conferenza territoriale n. 6, “Ombrone”, come indicate all'articolo 13]”.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.659.717 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	10
COMUNI DELL' A.T.O.	270
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	22.432 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità Idrica Toscana" (AIT); l'AIT ha precisato che *"con deliberazione n. 14 del 19 novembre 2020 l'Assemblea (...) ha proceduto alla definizione, (...), delle Conferenze territoriali ex art. 13 [della Legge Regionale n.] 69/2011 quali sub-ambiti per l'affidamento del servizio idrico integrato, superando quanto previsto dall'art. 18 della stessa legge regionale [in tema di affidamento ad un unico soggetto gestore] e consentendosi quindi, alla scadenza delle gestioni in corso, distinti affidamenti del servizio idrico integrato riferiti ad ambiti territoriali corrispondenti alle Conferenze stesse"*.
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO


Nell'ambito della ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento ai gestori di *sub-ambito*: Acque S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza "Basso Valdarno"), ASA S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza "Toscana Costa"), Acquedotto del Fiora S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza "Ombrone"), GAIA S.p.A. (fino al 31 dicembre 2034, nel territorio della conferenza "Toscana Nord"), Nuove Acque S.p.A. (fino al 31 dicembre 2027, nel territorio della conferenza "Alto Valdarno") e Publicacqua S.p.A. (prorogato fino al 31 dicembre 2024, nel territorio della conferenza "Medio Valdarno");
- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di GEAL S.p.A., titolare di un rapporto di gestione con il Comune di Lucca;
 - del Comune di Zeri, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006.

Da ultimo, è stato comunicato il completamento della presa in carico da parte del gestore GAIA S.p.A. del servizio idrico integrato del Comune di Abetone Cutigliano. In particolare, il

Commissario *ad acta*, con atto n. 1 del 27/09/2022 ha trasferito in concessione d'uso gratuita al gestore d'ambito, ai sensi dell'art.153 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. il servizio e l'infrastruttura acquedottistica in questione. La Regione Toscana, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 209 del 26 ottobre 2022, ha preso atto "*dell'avvenuto subentro del gestore GAI SpA nella gestione dell'infrastruttura acquedottistica della Frazione di Abetone (Comune di Abetone Cutigliano) e del relativo servizio nell'ambito dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato come da "Verbale di Consegna", disponendo quindi la cessazione dell'attività commissariale del nominato Commissario ad acta entro il termine previsto*".

UMBRIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2013, prevede che *“l'intero territorio regionale costituisce ambito territoriale ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima Legge Regionale n. 11/2013, *“è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile”*.

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che *“l'AURI subentra agli A.T.I. [Ambiti Territoriali Integrati, A.T.I. 1-2, A.T.I. 3 e A.T.I. 4] nelle convenzioni e nei contratti di affidamento in essere, (...), fermo il bacino territoriale di riferimento”* (articolo 19, comma 3).

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	859.572 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	92
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	8.459 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico" (AURI);
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- nel territorio dell'ex A.T.I. 1-2, il servizio è affidato al gestore Umbra Acque S.p.A., fino al 31 dicembre 2031;
- nel territorio dell'ex A.T.I. 3, il servizio è affidato al gestore Valle Umbra Servizi S.p.A., fino al 26 dicembre 2031;
- nel territorio dell'ex A.T.I. 4, il servizio è affidato al gestore Servizio Idrico Integrato S.c.p.A., fino al 31 dicembre 2032;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

MARCHE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 6, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2011 prevede che *“il territorio regionale è suddiviso nei seguenti ATO:*

- a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino;*
- b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona;*
- c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata;*
- d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Fermano e Macerata;*
- e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo”.*

Si evidenzia, quindi, una ripartizione del territorio regionale in una pluralità di ambiti, alcuni dei quali di dimensione non coincidente con il territorio delle corrispondenti province.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 5 della medesima Legge Regionale n. 30/2011, le funzioni di Ente di governo sono svolte dall'Assemblea di Ambito, (*“quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria”*) e la medesima è dotata *“di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio”*.

A.T.O. 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	363.204 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	52
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.568 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dalle informazioni finora acquisite, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di quattro (4) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di Marche Multiservizi S.p.A. (fino al 1° gennaio 2028), ASET S.p.A. (fino al 31 dicembre 2028) e Comuni Riuniti S.r.l. (fino al 1° gennaio 2028);
 - del Comune di Pietrarubbia, gestione in forma autonoma in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O.2 - Marche Centro - Ancona

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	403.827 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.835 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 2 Marche Centro – Ancona";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dalle informazioni finora acquisite, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Viva Servizi S.p.A., per il quale con delibera dell'ATO n. 3/2022 si è approvata la "*Relazione illustrativa delle ragioni e delle sussistenze dei requisiti per l'estensione della durata dal 31/12/2030 al 30/06/2033*";
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 3 - Marche Centro - Macerata

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	359.227 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	46
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.521 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 3 Marche Centro – Macerata";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di dieci (10) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di A.S.S.M. S.p.A. Tolentino, Azienda San Severino Marche S.p.A. (A.S.SE.M S.p.A.), ATAC Civitanova S.p.A. e APM Pluriservizi Macerata S.p.A. (operatori cui la gestione del servizio è stata affidata fino al 31 dicembre 2025), nonché di ASTEA S.p.A. e Acquambiente Marche S.r.l. (con affidamento in scadenza al 30 giugno 2025);
 - di tre (3) gestioni in forma autonoma in comuni montani (Bolognola, Poggio San Vicino, Sefro) con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - del Comune di Ussita a cui, con deliberazione n. 23 del 18 novembre 2022, è stato riconosciuto il regime di salvaguardia ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006.
- si rinvencono, poi, due (2) comuni (Monte Cavallo e Visso) che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. A tal riguardo l'Ente d'Ambito competente precisa che "il Comune di Fiastra ha deliberato di consegnare gli impianti del SII al gestore a suo tempo individuato dall'Ente".

A.T.O. 4 - Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	120.151 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	27
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	653 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 4 Marche Centro Sud – Fermano e Maceratese";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Tennacola S.p.A., fino al 31 dicembre 2034;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 5 - Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	298.544 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	59
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.813 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito CIIP S.p.A., fino al 31 dicembre 2047;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

LAZIO



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 6/1996, all'articolo 2, individua i seguenti ambiti territoriali:

- ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo;
- ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma;
- ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti;
- ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina;
- ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone.

La successiva Legge Regionale n. 9/2017 prevede che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI), anche di dimensione diversa da quella provinciale.

La Giunta regionale con delibera n. 56/2018, come modificata dalle delibere 27 febbraio 2018 n.129/2018 e n.152/2018, ha individuato sei ambiti territoriali in luogo dei cinque già esistenti; tuttavia, l'efficacia dei predetti provvedimenti è stata sospesa con la delibera di Giunta regionale n. 218/2018, confermando l'assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO, così come definiti con la citata Legge Regionale n. 6/1996. Dagli elementi trasmessi dai soggetti competenti, risulta che il Comitato Tecnico Scientifico, istituito per la stesura di una proposta di legge regionale di modifica dell'attuale *governance*, abbia concluso, nel 2019, i lavori redigendo una specifica proposta tecnica per un nuovo modello di ATO Unico Regionale, sottoposta alla stessa Regione Lazio per i seguiti di competenza.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Attualmente, in ciascun ATO, l'Ente di governo dell'ambito è rappresentato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province.

A.T.O. 1 – Lazio Nord Viterbo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	311.444 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	59
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.593 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nel territorio dell'ATO hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione e pertanto partecipano all'Ente di Governo d'Ambito;
- relativamente all'Ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta il gestore di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia. Le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 sono state trasmesse all'Autorità nel corso del secondo semestre 2021.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (fino all'11 marzo 2036) al gestore unico d'ambito Talete S.p.A., al quale soltanto trentuno (31) Comuni hanno trasferito gli impianti e le infrastrutture;
- si registra, altresì, la presenza di trenta (30) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di ventinove (29) Comuni che gestiscono il servizio in economia. Si segnala che la Regione ha avviato procedimenti di carattere sostitutivo, con proprie deliberazioni del 28 maggio 2019, nei confronti di otto (8) comuni. Tuttavia, pur essendo state avviate le attività commissariali, nell'ambito dei diversi ricorsi promossi dai Comuni interessati, il TAR Lazio – con sentenze nn. 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875 e 3876 del 10 aprile 2020 – ha annullato i predetti atti valutando, nel caso di specie, non sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione. Successivamente, *“in data 24 marzo 2022 il commissario ad Acta nominato dalla Regione Lazio ha formalizzato, a seguito delle specifiche sentenze del Consiglio di Stato, appositi decreti di commissariamento nei confronti [degli otto (8) comuni interessati], con i quali è disposto il trasferimento delle gestioni del S.I.I. alla Talete S.p.A.”*. In seguito l'Ente di Governo competente ha comunicato che, *“sulla base delle recenti modifiche introdotte dal D.L. 152/2021”*, la Regione Lazio, con nota del 12 maggio 2022, ha diffidato ventuno (21) comuni dell'ATO 1 Lazio Nord Viterbo (Bassano in Teverina, Bassano Romano, Capodimonte, Caprarola,

Castiglione in Teverina, Cellere, Civitella d’Agliano, Gallese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Montalto di Castro, Onano, Orte, San Lorenzo Nuovo, Sutri, Tuscania, Valentano, Vasanello, Vitorchiano) *“a provvedere con proprio formale atto deliberativo al trasferimento delle infrastrutture idriche entro il 20 maggio 2022, con conclusione delle procedure inerenti al trasferimento entro il successivo 30 settembre 2022”*. Successivamente alla deliberazione dell’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, il commissario *ad acta* allo scopo nominato (con D.P.R.L. n. T00085 del 23 giugno 2022), il 27 giugno 2022 ha notificato a undici (11) comuni viterbesi (Bassano in Teverina, Bassano Romano, Castiglione in Teverina, Cellere, Gallese, Ischia di Castro, Latera, Onano, Orte, Vasanello, Vitorchiano) i rispettivi decreti di *“trasferimento del servizio idrico integrato [...] alla società Talete s.p.a., gestore unico dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 (Lazio Nord Viterbo) con efficacia a far data dalla notificazione del presente atto”*. Da ultimo l’Ente di Governo d’Ambito segnala che *“a seguito degli ulteriori Decreti Regionali di Commissariamento e del connesso obbligo di trasferimento delle gestioni del Servizio Idrico Integrato di tutti i 29 Comuni al gestore unico dell’A.T.O. - Talete S.p.A. entro il 30.09.2022, tenendo conto delle criticità economico finanziarie e organizzative del gestore che hanno reso impossibile la presa in carico immediata, questo E.G.A. [...] ha stabilito tra l’altro un programma temporale che prevede la presa in carico di tutte le gestioni entro il 2023 sulla base degli impegni stabiliti con l’atto medesimo al quale si rimanda per i relativi dettagli”*;

- dell’operatore Consorzio per l’Acquedotto del Medio Tirreno, riguardo al quale l’Ente di governo competente comunica che *“la Regione Lazio, con nota del 23 maggio 2022, ha diffidato il suddetto consorzio [...] a provvedere con proprio formale atto deliberativo al trasferimento delle infrastrutture idriche al gestore unico dell’ATO entro il 31 maggio 2022 [...]. Il suddetto consorzio ha comunicato di aver impugnato la nota di diffida della Regione Lazio”*.

A.T.O. 2 – Lazio Centrale Roma

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.880.486 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	113
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	5.134kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nel territorio dell'ATO hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione e pertanto partecipano all'Ente di Governo d'Ambito;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2032) al gestore unico d'ambito Acea ATO2 S.p.A.; l'ente di governo dell'ambito, inoltre, ha comunicato che, per il comune di Campagnano di Roma, è stato completato l'iter amministrativo di passaggio in ATO2, con il conseguente trasferimento dei servizi al gestore unico;
- la presenza di altri sette (7) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta di gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- da ultimo, in aggiornamento al primo semestre del 2022 ed a seguito dell'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione, l'Ente di governo competente segnala che i quattordici (14) comuni che in precedenza gestivano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, hanno tutti trasferito la gestione del servizio idrico integrato al gestore unico d'ambito.

A.T.O. 3 – Lazio Centrale Rieti

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	185.921 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	81
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.978 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito;
- relativamente all'Ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione. Le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 sono state trasmesse all'Autorità nel corso del secondo semestre 2021.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2045) al gestore unico d'ambito Acqua Pubblica Sabina S.p.A.;
- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare del Consorzio Media Sabina e del Comune di Pozzaglia Sabina;
- si riscontra poi la graduale riduzione dei soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente: nel corso del secondo semestre del 2022 si sono concluse le procedure per il trasferimento della gestione del S.I.I. degli ultimi dieci (10) comuni, di cui tre (3) hanno già effettuato il passaggio di gestione operativa, e per i rimanenti sette (7) sono state concordate le date di effettivo trasferimento delle gestioni. Pertanto, al netto del singolo Comune di Concerviano, il cui verbale di consegna è stato sottoscritto ma il Comune ha chiesto una proroga all'effettiva consegna degli impianti, il processo di acquisizione delle gestioni è in via di definitiva conclusione.

A.T.O. 4 – Lazio Meridionale Latina

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	682.538 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	38
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.537 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito;
- relativamente all'Ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta il gestore di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia; Le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 sono state trasmesse all'Autorità nel corso del secondo semestre 2021.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 2 agosto 2032) al gestore unico d'ambito Acqualatina S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 5 – Lazio Meridionale Frosinone

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	460.335 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	86
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.874 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito;
- relativamente all'Ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta il gestore di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia. Le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 sono state trasmesse all'Autorità nel corso del secondo semestre 2021.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 26 giugno 2033) al gestore unico d'ambito Acea ATO 5 S.p.A.;
- la presenza di una (1) gestione in forma autonoma (Comune di San Biagio Saracinisco) in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la presenza di un (1) Comune, Paliano, che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, pur essendo stato il medesimo Comune condannato – con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1903/2018 del 23 novembre 2018 – a trasferire il servizio idrico integrato al gestore unico. L'Ente di governo ha evidenziato che il Comune di Paliano non ha ancora provveduto al passaggio degli impianti e delle reti al Gestore d'Ambito e “*con nota 1897/2022 ha fissato un ultimo ed estremo incontro tra le parti per la sottoscrizione del verbale di trasferimento del SII nelle more dell'atteso potere sostitutivo da parte della Regione, invocato da questa STO*”. Da ultimo, l'Ente di Governo comunica che la Regione Lazio “*ha attivato la procedura dei poteri sostitutivi, invitando e diffidando il Comune di Paliano a provvedere a trasferire le infrastrutture e la gestione del SII entro il 30 novembre 2022 al Gestore d'Ambito (...)*”. Ad oggi il Comune di Paliano non risulta, dagli elementi trasmessi dal soggetto territorialmente competente, abbia provveduto al trasferimento.

ABRUZZO



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 1, comma 5, della Legge Regionale n. 9/2011, come successivamente modificata e integrata, prevede che *“al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale – di seguito denominato ATUR – coincidente con l'intero territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della medesima Legge Regionale n. 9/2011, *“viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR”,* dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, e operante con una contabilità separata rispetto a quella della Regione Abruzzo.

La richiamata Legge Regionale precisa, inoltre, che *“in ciascuna Provincia del territorio regionale è istituita l'assemblea dei sindaci – di seguito denominata ASSI – per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano d'Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione (...). L'ASSI, nell'ambito delle [citate] competenze, esprime in via ordinaria pareri obbligatori e vincolanti all'ERSI”* (articolo 1, commi 10 e 11).

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.285.256 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	4
COMUNI DELL' A.T.O.	305
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	10.831 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI);
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO


In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento ai gestori di *sub-ambito*: Gran Sasso Acqua S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio dell'ex ATO Aquilano), Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. (fino al 7 gennaio 2027 nel territorio dell'ex ATO Marsicano), SACA S.p.A. (fino al 10 ottobre 2027, nel territorio dell'ex ATO Peligno Alto Sangro), ACA S.p.A. (società che risulta in "*concordato con continuità aziendale*" con affidamento fino al 30 maggio 2025 per il territorio dell'ex ATO Pescara), Ruzzo Reti S.p.A. (fino al 25 giugno 2023, nel territorio dell'ex ATO Teramano) e S.A.S.I. S.p.A. (fino al 10 maggio 2027, nel territorio dell'ex ATO Chietino);
- quattro (4) comuni cui (con delibere dell'ERSI 28, 29, 30 e 35 del 30 giugno 2022) sono stati riconosciuti i requisiti per il mantenimento della gestione autonoma del S.I.I. ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006, e riguardo ai quali "*sono in essere le attività necessarie per la regolazione del servizio oltre che per la sottoscrizione delle Convenzioni*";
- si rinvencono venti (20) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di:
 - quindici (15) comuni che "*hanno presentato istanza all'Ente di Governo dell'Ambito per il riconoscimento dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2 bis lettere a) e b) dell'art. 147 del D.Lgs 152/06 e a cui l'ERSI ha notificato, tramite delibera del Consiglio Direttivo, l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento della gestione autonoma del SII e la necessità di assumere gli atti*

conseguenziali previsti. Detti Comuni, avverso la delibera trasmessa, hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo anche la sospensione dell'efficacia degli atti di ERSI. L'ERSI, insieme al MiTE e alla Regione Abruzzo, si è costituita dinanzi al TAR che, tramite recenti sentenze, ha respinto le istanze cautelari”;

- *cinque (5) comuni “a cui l'ERSI ha notificato, tramite delibera del Consiglio Direttivo, l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento della gestione autonoma del SII e per i quali sono in corso le procedure di trasferimento della gestione del Servizio al gestore individuato ex-legge”.*

MOLISE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale n. 4/2017 stabilisce che *“l'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato coincide con l'intero territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 4/2017 ha istituito l'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM), quale *“ente pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile e ad esso partecipano obbligatoriamente i Comuni ricadenti nel territorio regionale”*.

Il provvedimento regionale in parola prevede, tra l'altro, la nomina di un Commissario straordinario nelle more della costituzione degli organi dell'EGAM e il proseguimento da parte degli enti locali della gestione dei servizi idrici di competenza fino alla effettiva attivazione della gestione unica. Con il Decreto n. 105 del 3 novembre 2017, il Presidente della Regione ha nominato il Commissario straordinario dell'EGAM al fine di dare avvio alla fase costitutiva degli organi di governo dell'Ente d'Ambito.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	296.547 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	136
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	4.438 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Molise hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM);
- ferme restando le già segnalate criticità, negli ultimi mesi si sono registrati parziali progressi nel percorso di costituzione e operatività dell'Ente di governo dell'ambito.

In particolare:


- con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 2 del 31 gennaio 2022 è stato adottato il Piano d'Ambito;
- con deliberazione n. 4 del 28 febbraio 2022 il Comitato d'Ambito dell'EGAM ha scelto la forma dell'affidamento diretto (c.d. 'in house') della gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio della Regione Molise, e, conseguentemente, ha deliberato di procedere alla costituzione di una società a totale capitale pubblico a cui affidare in forma diretta il servizio stesso;
- da ultimo si segnala che nel secondo semestre del 2022, l'Ente di governo ha trasmesso all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti che compongono lo schema regolatorio di convergenza per il terzo periodo regolatorio 2022- 2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In base agli elementi finora acquisiti, nel secondo semestre del 2022 emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'EGAM ha comunicato che *“con deliberazione n. 6 del 5 aprile 2022 il Comitato d'Ambito ha approvato lo Statuto della società GRIM - Gestione Risorse Idriche Molise S.c.a.r.l., partecipata da tutti i Comuni della Regione Molise e, in forma minoritaria, dall'Azienda speciale regionale Molise Acque”*. Infine, EGAM ha comunicato che, con deliberazione Comitato d'Ambito n. 10 del 27 giugno 2022, ha approvato l'affidamento del servizio idrico integrato alla medesima società;
- l'EGAM segnala inoltre la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente. Si tratta in particolare della società ACEA Molise S.r.l. (con scadenza dell'affidamento nel 2038) e Acea ATO 5 S.p.A. (con scadenza dell'affidamento nel 2033);
- l'EGAM ha infine comunicato che, *“si è espressa negativamente su tutte le richieste di salvaguardia pervenute da alcuni Comuni appartenenti all'ATO”*.

CAMPANIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 5 della Legge Regionale n. 15/2015, come recentemente modificato dalla L.R. n. 2 del 9 marzo 2022, stabilisce che:

“Art. 5 (Ambito Territoriale Ottimale regionale - ATO)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 152/2006, coincide con il territorio regionale ed è suddiviso in Ambiti distrettuali come definiti dall'articolo 6.

“Art. 6 (Ambiti distrettuali)

1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, nel rispetto dei criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica, e dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, rispetto alle caratteristiche del servizio, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali.

2. In attuazione del comma 1, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in Ambiti distrettuali individuati con deliberazione di Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, anche in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli Ambiti distrettuali individuati, fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006. Con la stessa delibera, la Giunta regionale assegna all'Ente Idrico Campano un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione delle conseguenti modifiche al proprio Statuto”.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	5.679.759 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	550
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	13.590 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Campania hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Ente Idrico Campano" (EIC);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale si sono spesso rinvenuti ritardi nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta i gestori di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia. Per quanto concerne la pianificazione di ambito, l'Ente Idrico Campano ha comunicato che *"il Piano d'Ambito Regionale è stato definitivamente approvato con la deliberazione del Comitato Esecutivo 22 dicembre 2021, n. 47. Sono in corso di attuazione le attività per la predisposizione dei Piani d'Ambito Distrettuali da porre alla base degli affidamenti ai sensi della Legge regionale n. 15/2015"*.
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 434 del 3/8/2022 è stata modificata la perimetrazione degli ambiti distrettuali mediante la suddivisione dell'Ambito Distrettuale Calore Irpino in due ambiti distrettuali distinti, denominati "Ambito Distrettuale Irpino" e "Ambito Distrettuale Sannita" coincidenti, rispettivamente, con il territorio di Comuni ricompresi nelle province di Avellino e Benevento. Pertanto, allo stato attuale, secondo tale proposta, il territorio della Regione è suddiviso in sette (7) Ambiti Distrettuali:
 - Ambito Distrettuale Caserta, comprendente tutti i comuni della provincia di Caserta;
 - Ambito Distrettuale Irpino, comprendente tutti i comuni della provincia di Avellino;
 - Ambito Distrettuale "Napoli Città" costituito dal solo comune di Napoli;
 - Ambito distrettuale "Napoli Nord" costituito dagli altri 31 comuni della Città Metropolitana di Napoli;
 - Ambito Distrettuale Sannita, comprendente tutti i comuni della provincia di Benevento;
 - Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, comprendente cinquantanove comuni della Città Metropolitana di Napoli e diciassette comuni della provincia di Salerno;
 - Ambito Distrettuale Sele, comprendente 142 comuni della provincia di Salerno, due comuni della provincia di Avellino e un comune della Città Metropolitana di Napoli.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO


Dagli ultimi aggiornamenti trasmessi nel mese di dicembre 2022, emerge quanto segue:

- nell’Ambito distrettuale Napoli Città, “con deliberazione 28 settembre 2022, n. 54, il Comitato Esecutivo dell’Ente ha affidato alla ABC Napoli Azienda Speciale il servizio idrico integrato”;
- nell’Ambito distrettuale Caserta “con deliberazione 26 ottobre 2022, n. 56 il Comitato Esecutivo dell’Ente ha affidato alla società pubblica Idrico Terra di Lavoro Spa ITL Spa il servizio idrico integrato”;
- nell’Ambito distrettuale Napoli Nord “con deliberazione 8 novembre 2022, n. 67 il Comitato Esecutivo dell’Ente ha approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Napoli Nord”;
- nell’Ambito distrettuale Sannita “con deliberazione 8 novembre 2022, n. 68 il Comitato Esecutivo dell’Ente ha approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Sannita”;
- nell’Ambito distrettuale Irpino “con deliberazione 8 novembre 2022, n. 69 il Comitato Esecutivo dell’Ente ha approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Irpino”;
- per quanto riferibile all’Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano, la legittimazione della Gori S.p.A. “a proseguire nella gestione del servizio fino a naturale scadenza fissata all’anno 2032, in ossequio a quanto previsto dall’art.172 del D.Lgs. n. 152/2006”;
- con riferimento all’Ambito distrettuale Sele, la legittimazione delle società Consac S.p.A., Sistemi Salerno S.p.A., Ausino S.p.A. e ASIS S.p.A. a “proseguire nella gestione del servizio in loro titolarità, fino a naturale scadenza (...), fermo restando ogni opportuna azione indirizzata a favorire l’ottenimento dell’unicità della gestione”;
- la Regione Campania, in data 4 gennaio 2023, ha attivato i poteri sostitutivi di cui all’art.14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. In particolare:
 - con riferimento all’Ambito distrettuale “Napoli Nord”, con atto prot. UDCP n. 207 del 4 gennaio 2023, i Comuni facenti parte dell’Ambito sono stati “*invitati e diffidati ad assumere e trasmettere (...) le determinazioni di competenza in ordine alla condivisione del modello di gestione del servizio a mezzo società in house deliberato dal Consiglio di Distretto con atto n. 4 del 5 agosto 2022 e, in caso di condivisione, a porre in essere gli atti di competenza per concorrere alla costituzione della società interamente pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto dei Comuni, avente dotazione finanziaria adeguata e idonea all’espletamento del Servizio Idrico Integrato*”;
 - con riferimento all’Ambito distrettuale “Sannita”, con atto prot. UDCP n. 218 del 4 gennaio 2023, è stato disposto che il “*Direttore dell’E.I.C faccia pervenire (...) la documentazione tecnica preordinata all’indizione della gara finalizzata all’individuazione del partner privato della costituenda società deputata a gestire il servizio idrico – secondo quanto deliberato dal Consiglio di Distretto e dal Comitato esecutivo per l’Ambito del Distretto Sannita – e i Comuni facenti parte dell’Ambito sono stati invitati e diffidati a provvedere, per quanto di rispettiva competenza, (...) alle determinazioni in ordine al modello di gestione secondo*”

quanto deliberato dai competenti Consiglio di distretto e Comitato esecutivo di EIC, e ad assumere i consequenziali provvedimenti relativi alla costituzione della società cui affidare il servizio idrico integrato”;

- con riferimento all’Ambito distrettuale “Irpino”, con atto prot. UDCP n. 213 del 4 gennaio 2023, si è disposta *“l’acquisizione, presso la competente sezione del Tribunale presso la quale pende il procedimento di concordato preventivo relativo alla Società Alto Calore Servizi S.p.A., delle necessarie informazioni ed autorizzazioni per l’affidamento del servizio idrico integrato nel Distretto Irpino alla società medesima, in conformità a quanto deliberato dai competenti Consiglio di distretto e Comitato Esecutivo dell’EIC. Parimenti, ai fini di una complessiva valutazione in ordine alle procedure di affidamento del servizio idrico nel Distretto interessato, è stato disposto che la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Giunta Regionale acquisisca (...) dalla Società Alto Calore S.p.A., un aggiornamento/integrazione del Piano industriale che comprovi l’equilibrio di gestione anche con riferimento alla futura e definitiva coincidenza del distretto con il territorio della sola provincia di Avellino, in conformità alla nuova articolazione distrettuale deliberata da questa Amministrazione Regionale con delibera del 3 agosto 2022, n. 434”;*
- negli atti citati è stato precisato a ciascuno dei destinatari che *“in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato, il servizio idrico integrato sarà comunque affidato al gestore unico individuato ai sensi della normativa richiamata [art.14, comma 2, del d.l. 115/2022], nell’intero territorio del Distretto, con conseguente obbligo da parte delle Amministrazioni comunali di mettere comunque a disposizione le reti comunali in favore del gestore unico a titolo di concessione in uso”;*
- con nota prot. UDCP n. 222 del 4 gennaio 2023, sono stati richiesti all’E.I.C. gli atti tecnici riguardanti la definizione dei Piani dei tre distretti interessati per le consequenziali determinazioni nell’esercizio dei poteri sostitutivi.

BASILICATA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 1/2016, prevede che *“l'intero territorio regionale della Basilicata costituisce l'unico Ambito Territoriale Ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 1/2016 ha istituito, quale Ente di governo dell'ambito, *“al fine di procedere al riordino ed efficientamento delle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell'uso delle risorse idriche, al riordino della disciplina regionale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato e sulla Gestione Integrata dei Rifiuti, (...) un unico ente denominato “Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata”, di seguito anche “E.G.R.I.B.”, dotato “di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile” (articolo 1).*

A.T.O. Basilicata

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	539.999 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	131
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	9.995 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- nel 2016 è stata completata la costituzione degli organi dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche Basilicata (E.G.R.I.B.), a cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO;
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione del pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione (sebbene talvolta oltre i termini previsti), trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- con Delibera di Assemblea dei Sindaci n. 19/2002, Acquedotto Lucano S.p.A. è stato riconosciuto gestore unico del servizio idrico integrato sull'intero territorio regionale fino al 31 dicembre 2032. Nel corso del 2017, inoltre, Acquedotto Lucano S.p.A. ha acquisito la gestione delle infrastrutture idriche ad uso potabile delle Aree di Sviluppo Industriale della provincia di Potenza e di Matera, nonché le infrastrutture a servizio degli usi potabili gestite dal Consorzio di Bonifica di Basilicata. Acquedotto Lucano S.p.A. risulta aver acquisito, altresì, le infrastrutture a servizio degli usi industriali gestite dal Consorzio ASI della Provincia di Potenza;
- risulta presente un (1) altro soggetto (diverso dal gestore unico d'ambito) che gestisce il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare del comune di Rotonda, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvenivano soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

PUGLIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale n. 28/1999, come successivamente modificata e integrata, prevede che *“tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della Regione e della gestione unitaria esistente dello stesso (...) l'A.T.O. è costituito dall'interc territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

La Legge Regionale n. 9/2011 ha istituito, quale Ente di governo dell'ambito, *“l'Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqued”,* dotata di *“personalità giuridica di diritto pubblico [e] di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile”* (articolo 1).

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	4.029.053 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	6
COMUNI DELL' A.T.O.	257
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	19.541 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Autorità Idrica Pugliese" (AIP);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- recependo quanto stabilito dal D.Lgs. n.141/1999, la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia è stata affidata "all'azienda *Acquedotto Pugliese S.p.A.*". Con la legge n. 205/2017, il termine di affidamento (originariamente fissato al 31 dicembre 2018) è stato prorogato al 31 dicembre 2021. Successivamente, con il decreto-legge n. 34/2019, è stato differito al 31 dicembre 2023 e, da ultimo, con decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni in legge 29 dicembre 2021, n. 233, è stata disposta la proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato ad Acquedotto Pugliese S.p.A. al 31 dicembre 2025. Ad oggi, Acquedotto Pugliese S.p.A. gestisce il servizio di acquedotto in 250 comuni, il servizio di fognatura in 247 comuni ed il servizio di depurazione in 252 comuni;
- risultano presenti altri due (2) soggetti, diversi dal gestore unico d'ambito, che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare del:
 - Comune di Volturara Appula, gestione in forma autonoma in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - Comune di Biccari, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvencono, poi, dodici (12) comuni che gestiscono almeno un segmento del servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

CALABRIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 47, comma 2, della Legge Regionale n. 34/2010 prevede l'istituzione dell'“*ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale*”.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 18/2017 ha istituito l'Autorità Idrica della Calabria (AIC), quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato. L'AIC era un ente pubblico non economico, rappresentativo dei comuni della Calabria, che vi partecipavano obbligatoriamente, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed era dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

La Legge Regionale n. 10 del 20 aprile 2022 n. 10 “*Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente*”, ha riorganizzato i servizi ambientali, istituendo, quale Ente di Governo d'Ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, e contestualmente sopprimendo l'AIC. Nell'attesa della costituzione e del successivo insediamento degli organi statutariamente previsti del nuovo Ente di Governo dell'Ambito regionale, le funzioni dell'EGA sono transitoriamente svolte da un'apposita struttura Commissariale, che è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa AIC.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.8445,86abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	404
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	15.082 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- la legge regionale 20 aprile 2022 n. 10 “*Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente*”, successivamente modificata con la legge regionale 21 ottobre 2022 n. 32 “*Norme in materia di Servizio idrico integrato*”, ha disciplinato in maniera unitaria l’organizzazione del servizio idrico integrato e quello di gestione dei rifiuti urbani, tramite la creazione, per entrambi i servizi, di un unico ambito territoriale ottimale corrispondente al territorio della Regione Calabria e l’istituzione di un unico Ente di governo (l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni calabresi. Per il periodo transitorio, in attesa della completa operatività di ARRICAL, la citata legge regionale ha assegnato al Presidente della Giunta regionale il compito di nominare un Commissario straordinario, che rimane in carico fino alla costituzione degli organi dell’ente di governo dell’ambito. Dalla data della nomina del Commissario, è disposta la soppressione dell’Autorità Idrica della Calabria.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dalle informazioni acquisite nel mese di dicembre 2022, emerge quanto segue:

- riguardo all’individuazione del gestore unico d’ambito, in aggiornamento allo scorso semestre, è stato comunicato che “*il Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito, con delibera n. 9 del 25 ottobre 2022 ha affidato provvisoriamente la gestione del servizio alla Società in house SO.RI.CAL. S.p.A., nelle more della predisposizione, da parte della medesima Azienda, del Piano Industriale Aziendale, funzionale all’affidamento definitivo del servizio*”;
- per cinque (5) operatori sono state rigettate le rispettive istanze di salvaguardia, con appositi decreti del Commissario Straordinario del 16 novembre 2022; si tratta in particolare di: Lamezia Multiservizi S.p.A., Acque Potabili Servizi Idrici Integrati S.r.l., Consorzio Acquedotti Vina, Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese - CON.GE.SII e Jonica Multiservizi S.p.A.;
- la presenza di ulteriori tre (3) operatori (Aqua Consult S.r.l.; Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria – CORAP; Novito Acque S.r.l.) per i quali è stato comunicato che è ancora “*in corso [la] verifica di conformità alla normativa pro tempore vigente*”.

SICILIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 19/2015, all'articolo 3, comma 1, dispone che *“al fine della gestione del servizio idrico integrato, (...), l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali”*.

Il Decreto Assessoriale n. 75/2016, in attuazione della richiamata disposizione regionale, ha stabilito che i nove ambiti territoriali ottimali *“coincidono con i preesistenti ambiti territoriali ottimali, come delimitati con D.P.Reg. n. 114 del 16 maggio 2000 e con successivo D.P.Reg. del 29 gennaio 2002”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della medesima Legge Regionale n. 19/2015, *“in ogni Ambito territoriale ottimale è costituita un'Assemblea territoriale idrica [ATI], dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO (...)”*. In particolare, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo 3, l'ATI provvede, tra l'altro: all'approvazione e all'aggiornamento del Piano d'Ambito; all'approvazione del piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi; all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, alla stipula e all'approvazione della relativa convenzione e del disciplinare con il soggetto gestore del servizio.

A.T.O. 1 Palermo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.199.626 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	82
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	5.009 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Palermo";
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, che – in particolare negli ultimi anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore, agli obblighi fissati dalla regolazione (sebbene talvolta oltre i termini previsti), trasmettendo da ultimo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'Assemblea Territoriale Idrica, in data 22 novembre 2017, ha deliberato il riconoscimento dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato disposto in favore di AMAP S.p.A.. L'Ente d'Ambito, in aggiornamento allo scorso semestre, comunica che *"i Comuni di Cefalù, Godrano, Monreale, Termini Imerese hanno sottoscritto le quote azionarie e hanno deliberato l'affidamento della gestione del S.I.I. al gestore unico; l'assemblea dei soci del 29/11/2022 ha preso atto del loro ingresso nella compagine societaria di AMAP"*;
- risultano presenti, inoltre, ventitré (23) comuni che gestiscono il servizio idrico in forma autonoma dichiarati salvaguardabili con Deliberazione dell'ATI Palermo n. 10 del 26 novembre 2020; si tratta in particolare:
 - di tre (3) gestioni in forma autonoma salvaguardate ai sensi del comma 2-bis, lett. a, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - di venti (20) gestioni in forma autonoma che presentano le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvengono ventuno (21) soggetti che ancora gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, riguardo ai quali l'Assemblea Territoriale Idrica specifica che:
 - *"i Comuni di Belmonte Mezzagno, Castellana Sicula, Trabia, Ustica e Valledolmo hanno adottato il previsto atto deliberativo in Consiglio Comunale per la sottoscrizione delle quote azionarie e l'affidamento della gestione del S.I.I. al"*

gestore unico e sono in attesa che l'assemblea societaria di AMAP spa deliberi la qualifica di socio”;

- *“I Comuni di Altofonte, Bisacchino e Campofiorito hanno proposto ricorso al TSAP Roma e, successivamente al TAR Sicilia, per il riconoscimento della gestione del S.I.I. in salvaguardia”;*
- *“I Comuni di Borgetto, Cinisi e Terrasini sono stati diffidati ad adottare gli atti conformi sia alle disposizioni del D.lgs 152/2006 che alle delibere dell'Assemblea dei Sindaci [...], in modo che possa concretizzarsi il passaggio dalla gestione comunale del SII al gestore unico d'Ambito ed è stata avanzata richiesta di commissariamento alla Regione Siciliana”;*
- *vi sono infine dieci (10) soggetti “che gestiscono il servizio in attesa di verifica del titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente e/o del passaggio alla gestione unica”.*

A.T.O. 2 Catania

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.115.704 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	58
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.574 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Catania";
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale si riscontrano tuttora problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione. Sulla base degli elementi rappresentati dal soggetto competente, le attività di aggiornamento del Piano d'Ambito risultano in fase di prossima conclusione. L'aggiornamento del Piano d'Ambito è stato approvato dall'Assemblea dei sindaci con Deliberazione n. 2 del 10.12.2020;
- ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'Ente di governo – nel corso del 2021 – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, per alcune delle gestioni, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito, sebbene, con delibera del 25 novembre 2020, il soggetto competente abbia approvato il "*Piano d'Azione e cronoprogramma per l'individuazione del gestore unico e l'avvio della gestione unica d'Ambito*";
- relativamente all'affidamento della gestione l'ATI Catania nella prima metà del mese di dicembre 2022 ha comunicato che:
 - "*la forma di gestione prescelta dall'Assemblea è stata quella dell' "in house providing", decisione assunta con delibera assembleare n. 13 del 17.12.2020 (...). Tale scelta è stata confermata con Delibera n. 1 del 29.06.2021 con la quale è stata approvata l'integrazione della relazione ex art.34, c.20 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 al fine di adeguarla ai rilievi mossi dall'AGCM (...)*";
 - in virtù del complesso contenzioso pendente con i gestori privati, la SIE S.p.A. e Hydro Catania S.p.A. "*ed essendo ancora sub iudice sia gli atti con i quali è stata individuata la forma di gestione in house, sia la convenzione di gestione stipulata*

il 24.12.2005 con la S.I.E. S.p.A., qualsivoglia determinazione dovesse essere adottata o dall'Assemblea dei Sindaci o da un eventuale commissario ad acta, rischierebbe di essere travolta dalle pronunce conclusive dei giudizi sopra menzionati”;

- *“relativamente alle procedure di cui all’art.14 del D.L.115/2022 [...] a seguito dell’individuazione di INVITALIA S.p.A. quale soggetto societario in grado di adempiere ai compiti assegnati agli EGA dal D.L. 115/2022, con nota prot. 1467 del 13.10.2022, l’ATI ha chiesto l’attivazione della convenzione ex art. 14 co. 3 del citato decreto al fine di potersi avvalere di INVITALIA S.p.A. per l’adozione degli atti richiamati al comma 1 dell’art. 14 D.L. 115/2022”;*
- *successivamente alla comunicazione di ATI Catania, la Regione Siciliana ha evidenziato che con sentenza n. 1257 del 13 dicembre 2022 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione Giurisdizionale ha sancito “la validità dell’affidamento del SII alla società pubblico privata SIE, in base alla convenzione originariamente stipulata (ritenuta valida ed efficace) che prevede una durata trentennale della concessione”. Secondo quanto statuito dal citato provvedimento giurisdizionale, ATI Catania e SIE devono “accordarsi e sottoscrivere la convenzione che tiene luogo di quella stipulata il 24 dicembre 2005 nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con conseguente obbligo di consegna degli impianti e dei beni nei termini indicati nella convenzione medesima”;*
- *la presenza di numerosi “gestori salvaguardati”, tra i quali le “quattro “in house” individuate quali soggetti aggregatori delle gestioni pubbliche nel periodo transitorio di salvaguardia” (ACOSET SpA, AMA SpA, SIDRA SpA e Sogip S.r.l.), diversi gestori privati, e numerose gestioni comunali in economia. Al riguardo si rileva che:*
 - *con deliberazioni del 25 novembre e del 10 dicembre 2020, l’Ente di governo dell’ambito ha disposto la proroga delle “Convenzioni per la regolazione dei servizi idrici nell’ATO Catania nel periodo transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti”;*
 - *l’ATI Catania comunica che “è stata trasferita la gestione del Comune di Calatabiano alla Sogip S.r.l., una delle quattro “in house” individuate quali soggetti aggregatori” già richiamate in precedenza;*
 - *delle sei (6) gestioni comunali (Comuni di Fiumefreddo, Giarre, Riposto, Bronte, Milo e Castel di Iudica) che avevano presentato istanza di salvaguardia ai sensi del comma 2-bis, lettera b), dell’art. 147 del D.Lgs. 152/2006, è stata accolta soltanto quella del Comune di Bronte, mentre sulle istanze degli altri Comuni l’ATI si è espressa negativamente.*

A.T.O. 3 Messina

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	626.876 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	108
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.266 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Messina";
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate "*schema regolatorio di convergenza*" - di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3). Per quanto concerne la pianificazione d'ambito, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio Decreto n. 6/2020, ha nominato il commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Messina al fine di porre in essere ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito (tale misura commissariale è stata prorogata, da ultimo, con D.P.Reg. n. 507 del 22 gennaio 2021 e n. 565 del 18 giugno 2021).

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dagli elementi di informazione più recenti trasmessi all'Autorità, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito, pur avendo il Consiglio Direttivo dell'ATI (con delibera n. 5/2019) disposto l'avvio della predisposizione degli atti relativi all'affidamento della gestione unica del servizio idrico integrato all'AMAM S.p.A. La Regione Siciliana, con nota 30 settembre 2020, ha diffidato l'ATI di Messina a determinare la forma di gestione entro i successivi trenta giorni.;
- con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 10 del 6 giugno 2022 l'ATI Messina "*ha proceduto alla scelta della forma di gestione interamente pubblica*". A tale atto, dagli elementi trasmessi dai soggetti territorialmente competenti, risulta che non siano seguiti ulteriori determinazioni e "*non risulta essere stato costituito il soggetto gestore e ovviamente non si è proceduto al successivo atto di affidamento del Servizio Idrico Integrato*";
- in attuazione dell'art. 14 decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, la Regione Siciliana ha avviato, con il D.P.Reg 4 gennaio 2023, n. 501, interventi sostitutivi nominando un Commissario con il compito di provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico.

A.T.O. 4 Ragusa

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	314.950 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	12
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.624 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa";
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – si è provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate "*schema regolatorio di convergenza*" - di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3), adottando la deliberazione ATI n. 5 del 14-09-2022. Per quanto concerne la pianificazione d'ambito, "*il Piano [è stato] adottato dall'Assemblea dell'Ente con Verbale n. 2 del 31/05/2021*" e sono state avviate le procedure per l'approvazione.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

La Regione Siciliana ha nominato, con Decreto Assessorile n. 824/2020 un commissario *ad acta* presso l'ATI di Ragusa al fine di completare i procedimenti istruttori per il riconoscimento della salvaguardia di gestioni operanti nell'ambito territoriale. Dagli elementi trasmessi dai soggetti territorialmente competenti risulta il seguente quadro: In aggiornamento a quanto osservato nello scorso semestre si rileva che:

- in data 11 maggio 2022 l'ATI ha convocato l'assemblea dei Sindaci che, in data 18 maggio 2022, ha scelto la forma di gestione "*in house providing*", ed ha approvato la relazione ex Art. 34 del D.L. 179/2012 sulle motivazioni della scelta di gestione e la convezione di Gestione della costituenda Società di gestione del SII *in house*;
- in data 18 maggio 2022 è stata costituita la Società Iblea Acque S.p.A., partecipata interamente dai Comuni della Provincia di Ragusa, ad eccezione di Chiamonte Gulfi, che si aggiungerà successivamente;
- in data 24 ottobre 2022, con determina del direttore n.19, è stata affidata la gestione del S.I.I. dell'ATO 4 – Ragusa alla Iblea Acque S.p.A., con "*affidamento e avvio della gestione sotto riserva di legge*";
- l'ATI comunica che la Società IRETI S.p.A. ha presentato ricorso al fine di ottenere l'annullamento:
 - del provvedimento dell'Assemblea dell'ATI Ragusa n. 3 in data 18 maggio 2022;

- *“della Relazione ex art. 34 [del D.L.179/2012], allegata al predetto provvedimento n. 3/22, recante le motivazioni della scelta della forma di gestione in house”;*
- dello schema di convenzione di gestione tra l’ATI Ragusa e la costituenda Società Iblea Acque S.p.A.;
- *“con nota successiva è stato proposto ricorso per motivi aggiunti e richiesta sospensiva atti con indicata udienza giorno 14.12.2022”;*
- in attuazione dell’art. 14 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, la Regione Siciliana ha avviato, con il D.P.Reg 4 gennaio 2023, n. 502, interventi sostitutivi nominando un Commissario con il compito di provvedere all’affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico. Tale avvio è stato deciso dalla Regione *“considerata l’incertezza legata al procedimento giudiziario in corso che potrebbe determinare la caducazione di tutti gli atti sinora posti in essere con sovenuta inadempienza dei termini”*.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	158.183 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	20
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.575 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Enna";
- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'Ente di governo in parola ha affidato il servizio al gestore unico d'ambito Acquaenna S.c.p.A., a far data dal 19 novembre 2004, per la durata di 30 anni;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 6 Caltanissetta

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	260.759 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	22
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.138 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta", risultando completato il passaggio delle funzioni dall'ATO CL6 in liquidazione;
- l'Ente di governo dell'ambito – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore, agli obblighi fissati dalla regolazione, da ultimo trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'Ente di governo in parola ha affidato il servizio al gestore unico d'ambito Acque di Caltanissetta S.p.A. a far data dal 27 luglio 2006 per la durata di 30 anni;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 7 Trapani

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	429.917 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	24
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.470 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Trapani", che, tuttavia, risulta non ancora pienamente operativa;
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate "*schema regolatorio di convergenza*" – di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3). Per quanto concerne la pianificazione, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio Decreto n. 629/2018, ha nominato un commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani al fine di porre in essere ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito (tale misura commissariale è stata prorogata, da ultimo, con il D.P.Reg. n. 509 del 22 gennaio 2021).

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

- La ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022 conferma l'assenza di dati completi circa gli assetti gestionali del territorio dell'ATO.
- Relativamente alla costituzione di un gestore unico d'ambito, si segnala che la Regione Siciliana, con nota 30 settembre 2020, ha affidato l'ATI a determinare la forma di gestione entro i successivi trenta giorni. Successivamente, l'ATI ha convocato l'assemblea dei Sindaci in data 16 giugno 2022, al fine di individuare la forma di gestione.
- L'ATI segnala che l'ultima assemblea dei sindaci del 4 novembre 2022 "*ha dato mandato ai 4 segretari dei Comuni di Marsala, Trapani, Alcamo e Mazara del Vallo di verificare e quindi predisporre una proposta di atto deliberativo da votare in assemblea per la forma di gestione in house providing*". A tal riguardo l'ATI comunica che, nonostante i solleciti formulati, non è finora pervenuto alcun riscontro dai Comuni in questione.
- L'ATI, nella seduta del 28 marzo 2022, ha accolto l'istanza di salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 avanzata dal Comune di Pantelleria.

- In attuazione dell'art. 14 decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, la Regione Siciliana ha avviato, con il D.P.Reg 4 gennaio 2023, n. 504, interventi sostitutivi nominando un Commissario con il compito di provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico.

A.T.O. 8 Siracusa

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	389.344 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	21
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.124 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa";
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate "*schema regolatorio di convergenza*" – di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3). Per quanto concerne la pianificazione, l'ATI Siracusa segnala che il Piano d'Ambito è stato adottato con deliberazione n. 19 del 23 novembre 2021 ed è attualmente in attesa del VAS da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- La Regione Siciliana ha nominato, con Decreto Assessorile n. 826 del 30 luglio 2020, prorogato con Decreto Assessorile n. 1173 del 28 ottobre 2020, un commissario *ad acta* presso l'ATI di Siracusa al fine di completare i procedimenti istruttori per il riconoscimento delle salvaguardie di gestioni operanti nell'ambito territoriale. Al riguardo, l'ATI segnala che "*di fatto tutte le istanze avanzate ai sensi dell'art.147, comma 2bis lett. a) del D.lgs. 152/2006, sono state negate per mancanza dei presupposti di efficienza ed efficacia del servizio. Hanno fatto eccezione solo i comuni di Buscemi e Cassaro che (...) sono stati ammessi in salvaguardia*";
- ATI Siracusa infine segnala che il Comune di Palazzolo Acreide, che aveva fatto richiesta di Salvaguardia, ha impugnato il diniego presso il TAR Catania. Il ricorso è stato accolto "*in quanto veniva rilevato un difetto nel procedimento*";
- in attuazione dell'art. 14 decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, la Regione Siciliana ha avviato, con il D.P.Reg 4 gennaio 2023, n. 503, interventi sostitutivi nominando un Commissario con il compito di provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico.

A.T.O.9 Agrigento

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	416.181 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.053 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO


Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento";
- ferme restando le criticità riportate negli anni precedenti, si registra che l'Ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

- In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, con riferimento al quadro delle gestioni operanti nell'ATO, emerge quanto segue:
 - l'ATI Agrigento con provvedimento n. 4 del 30 luglio 2021 ha provveduto all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato all'Azienda Speciale Consortile denominata AICA a far data dal 3 agosto 2021 e in attesa della asseverazione del Piano Economico-Finanziario. Tale asseverazione è avvenuta da parte dell'ATI Agrigento con provvedimento n. 9 del 21 settembre 2021 e in data 22 settembre è stata, pertanto, sottoscritta la convenzione di gestione del SII tra ATI e soggetto Gestore AICA. L'aggiornamento del Piano d'ambito prevede la continuità della gestione del servizio idrico integrato per i Comuni della precedente gestione (Girgenti Acque S.p.A.). L'ATI Agrigento ha rappresentato che *"relativamente alle gestioni comunali non fatte salve dal 1 dicembre 2022 è stato avviato l'affiancamento temporaneo del personale comunale al personale AICA da parte dei Comuni di Aragona, Sambuca di Sicilia, Palma di Montechiaro e Santa Elisabetta, finalizzato al trasferimento del SII dal 1 gennaio 2023 e, dall'1 febbraio 2023 per il Comune di Palma di Montechiaro. Per il Comune di Camasra sono stati invece avviati i poteri sostitutivi regionali"*;
 - Con provvedimento del Commissario *ad acta* n. 1 del 29 luglio 2021 *"è stata riconosciuta la salvaguardia della gestione ex art. 147, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ai comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita Belice e Santo Stefano Quisquina"*.

SARDEGNA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 4/2015, all'articolo 3, prevede che *“il territorio regionale è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e i confini territoriali degli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Sardegna”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL' AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 4/2015 ha istituito, quale Ente di governo dell'ambito, *“l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna al quale partecipano obbligatoriamente i comuni. All'ente partecipa anche la Regione (...)”* (articolo 6).

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.570.392 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	377
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	24.100 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale regionale hanno aderito all'"Ente di governo dell'ambito della Sardegna" (EGAS);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente di governo, con riferimento al quale si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione;
- ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'Ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini della trasmissione all'Autorità delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2022, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Abbanoa S.p.A. a far data dal 29 dicembre 2004 (e fino al 31 dicembre 2025);
- risultano presenti altri ventisei (26) soggetti (diversi dal gestore unico d'ambito) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - dei gestori Domus Acqua S.r.l. (fino al 23 giugno 2024), Si.EL. S.r.l. (fino al 31 maggio 2033) e A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A. (fino al 31 dicembre 2030);
 - ventitré (23) gestioni comunali del servizio idrico integrato svolte in forma autonoma, che risultano salvaguardate, sulla base dell'attività istruttoria svolta fino al 30 giugno 2022: si tratta in particolare dei Comuni di Anela, Bessude, Bottidda, Cheremule, Esporlatu, Gadoni, Modolo e Olzai, salvaguardati ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006, e dei Comuni di Aggius, Arzana, Bonarcado, Bultei, Burgos, Fluminimaggiore, Lotzorai, Santu Lussurgiu, Nuxis, Paulilatino, San Vero Milis, Seui, Tertenia, Teulada e Villagrande Strisaili, salvaguardati ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvencono, poi, ancora cinque (5) soggetti che "non hanno aderito alla gestione unica",

per tre dei quali (i Comuni di Capoterra, Sant'Anna Arresi e Burcei) l'EGAS ha confermato che *“sono tuttora in corso le procedure di trasferimento della gestione del SII comunale alla società Abbanoa S.p.A.”*. Per i comuni di Perfugas e Serramanna il *“Comitato Istituzionale d'Ambito si è espresso negativamente sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui all'art. 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006”*.